Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 giugno 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 1547.
Approvazione della Convenzione stipulata in Milano il 12 agosto 1955 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e modifica dello statuto dell'Università anzidetta . . . . . Pag. 2300

1956

LEGGE 28 giugno 1956, n. 580.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1956-57 Pag. 2301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1956, n. 581.
Immissione alla vendita al pubblico della sigaretta di produzione nazionale denominata « Nazionale Esportazione Super » . . . . Pag. 2302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1956.
Nomina del dott. Osvaldo Molinari a presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni Pag. 2302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1956.
Nomina degli ispettori generali del Genio civile dottori ingegneri Giuseppe Bottiglieri e Federico Biraghi a componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici Pag. 2302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956.
Classificazione tra le provinciali di tre strade, in provincia di Brindisi . . . . Pag. 2303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1956.
Determinazione delle caratteristiche tecniche ed artistiche e fissazione del contingente della moneta metallica da lire 20 . . . . . Pag. 2303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Attribuzione per l'anno 1955, alla Regione sarda della quota del 60 % dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'ambito regionale . . Pag. 2304

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1956.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone verdi nell'interno delle mura urbane di Siena . Pag. 2304

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1956.
Variazione allo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1955-56 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori . . . . Pag. 2305

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 2306

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso Pag. 2306

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo ». Pag. 2306

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria Pag. 2307

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di lavoro fra marinai, con sede in Senigallia . Pag. 2307

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa edilizia profughi italiani d'Africa « Culquaber », con sede in Asti . . . . Pag. 2307

Scioglimento di centosettantotto Società cooperative di varie Provincie . . . . Pag. 2307

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2311

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Modificazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Avigliano (Potenza). Pag. 2311

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri:

Concorso per esami a quattordici posti di volontario nella carriera diplomatica Pag. 2312

Programma delle materie di esame per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica Pag. 2315

Concorso per esami a sei posti di volontario nel ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente Pag. 2318

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi per titoli ed esami a due posti di ispettore aggiunto nelle Soprintendenze alle antichità e belle arti, dei quali uno di ispettore per le antichità (con specializzazione in archeologia greco-romana), ed uno di ispettore aggiunto per l'arte medioevale e moderna (con specializzazione in arte orientale) Pag. 2320

Concorsi a sei posti di architetto aggiunto nelle Soprintendenze alle antichità e belle arti, dei quali cinque per titoli ed esami ed uno, per titoli ed esame colloquio, riservato agli essistenti universitari di ruolo da almeno cinque anni Pag. 2324

Ministero del tesoro: Concorso per esami per l'iscrizione di allievi nella Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1956-57 e per il conferimento di una borsa annuale di studio Pag. 2327

Ministero delle finanze: Graduatoria generale di merito del concorso per esami a trentadue posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione, specializzazione elettrotecnici Pag. 2328

Ministero dei trasporti: Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso pubblico a milleduecentocinquanta posti di alunno d'ordine delle stazioni in prova Pag. 2329

Ministero dell'industria e del commercio: Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a tre borse di studio da conferirsi a laureati che intendano compiere ricerche sperimentali e studi intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi Pag. 2329

Ministero dell'interno: Sospensione del concorso al posto di segretario generale della provincia di Trento Pag. 2330

Prefettura di Lucca: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1955 Pag. 2330

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 30 GIUGNO 1956:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1956, n. 582.

Variazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 30 GIUGNO 1956:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Soc. An. Commerciale Immobiliare Padovana, in Padova:** Estrazione di titoli obbligazionari. — **Banco di Napoli - Istituto di credito di diritto pubblico:** 3° sorteggio di premi Obbligazioni Credito Industriale « O.C.I. » 5 %, 3ª emissione, serie da M a R, effettuato il 13 giugno 1956. — **Società « Nymco », per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1956. — **Comune di Ferrara:** Estrazione di obbligazioni del Prestito di lire due milioni 5,50 %. — **« Montital » Società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1956. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1956. — **Cotonificio udinese S.p.A., in Udine:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1956.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. **1547**.

Approvazione della Convenzione stipulata in Milano il 12 agosto 1955 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e modifica dello statuto dell'Università anzidetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026; 30 ottobre 1950, n. 1306; 31 agosto 1951, n. 1774, 11 marzo 1953, n. 417; 26 gennaio 1954, n. 7; 14 settembre 1954, n. 1055 e 4 febbraio 1955, n. 119;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73.

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 12 agosto 1955 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica di Milano.

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è, pertanto, ulteriormente modificato come appresso:

Dopo il primo comma dell'art. 21 sono aggiunti i seguenti:

Ai posti di professore di ruolo stabiliti per la Facoltà di lettere e di filosofia è aggiunto, a decorrere dall'anno accademico 1954-55 e per la durata di anni quindici, un posto di ruolo per l'insegnamento della papirologia.

In tal senso si intende modificata la tabella n. 1, annessa allo statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, *foglio n.* 69. — CARLOMAGNO

Convenzione fra l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e l'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori per la istituzione di un posto di ruolo nella Facoltà di lettere e filosofia da attribuirsi all'insegnamento della papirologia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantacinque (1955) oggi dodici (12) del mese di agosto in Milano, alle ore 12, in una sala del Rettorato dell'Università cattolica del Sacro Cuore in piazza Sant'Ambrogio n. 9, dinnanzi a me, dott. Guido Rossi, nato a Rovereto, residente a Milano, nella mia qualità di segretario accademico, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 5 luglio 1955 alla presenza dei testimoni noti ed idonei, signori

Brasca dott. Giancarlo fu Luigi, nato a Mezzago (Milano), residente a Milano;

Fossati rag. Emilio fu Clemente, nato a Arona (Novara), residente a Milano;

si sono personalmente costituiti i signori:

Gemelli prof. Edoardo, in religione Fr. Agostino o.f.m. fu Innocente, nato a Milano e residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rettore magnifico dell'Università cattolica del Sacro Cuore e presidente del Consiglio di amministrazione della Università medesima, a ciò espressamente autorizzato con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 agosto 1955 (allegato n. 1);

Franceschini prof. Ezio fu Mario, nato a Vill'Agnedo (Trento) e domiciliato a Milano, nella sua qualità di consigliere dell'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, con sede in Milano, eretto in ente morale con regio decreto in data 24 giugno 1920, n. 1014, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Comitato permanente dell'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, deliberazione in data 3 luglio 1955 resa esecutiva nelle forme di legge e che, per estratto autentico qui si allega (allegato n. 2); tutti di piena capacità giuridica e della cui identità io sottoscritto ufficiale rogante sono certo.

Premesso:

che a conclusione di precedenti intese verbali l'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori con regolare delibera del Comitato permanente in data 3 luglio 1955 è venuto nella determinazione di fornire i mezzi in aggiunta ai contributi già versati allo stesso dal comune di Milano, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e dalla provincia di Milano, per l'istituzione presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di un posto di ruolo col patto che il posto stesso sia attribuito all'insegnamento della papirologia ed ha autorizzato la stipulazione della apposita convenzione;

che la Facoltà di lettere e filosofia, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore con le rispettive deliberazioni in data 2 luglio 1955 e 2 agosto 1955 hanno deliberato nell'ambito delle rispettive competenze di accettare con grato animo l'offerta dell'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori con la condizione posta ed hanno autorizzato il rettore a stipulare la relativa convenzione con l'Amministrazione dell'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori.

Tutto ciò premesso dai convenuti su costituiti signori nelle rispettive rappresentanze, in esecuzione della volontà personale e della autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è istituita, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia e con le norme dell'art. 63, comma 2° del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento della papirologia.

Art. 2.

L'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, assume l'obbligo di corrispondere all'Università cattolica del Sacro Cuore, per il funzionamento del posto di professore di ruolo di cui al precedente art. 1, la somma di lire due milioni (L. 2.000.000) per la durata di quindici anni consecutivi a decorrere dalla effettiva nomina del titolare.

Art. 3.

L'istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori si impegna a versare all'Università cattolica del Sacro Cuore il contributo di cui sopra entro il mese di dicembre di ogni anno e per la prima volta all'atto della comunicazione della nomina del professore di ruolo che sarà titolare della cattedra di cui si tratta.

Art. 4.

Qualora, in seguito a variazione del trattamento economico dei professori di ruolo disposto dallo Stato, la somma annua di lire due milioni risultasse inferiore a quella che l'Università dovrà corrispondere al titolare della cattedra, l'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, verserà annualmente la somma occorrente per integrare la differenza suddetta.

Art. 5.

Qualora la presente convenzione non sia rinnovata alla scadenza o vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di ruolo di cui si tratta deve intendersi senz'altro soppresso con la conseguente cessazione del servizio del titolare. L'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori si impegna in questa evenienza a corrispondere al titolare del posto, l'eventuale trattamento di quiescenza previsto dalla legge.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di quindici anni e inizia dalla data di decorrenza della nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo.

Ove non sia denunciata almeno un anno prima si intende tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo.

Art. 7.

La presente convenzione perchè stipulata nell'interesse dell'Università cattolica del Sacro Cuore, è esente da ogni tassa a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti dell'Università cattolica del Sacro Cuore. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

L'atto consta di quattro fogli scritti sui sei pagine intere e numero ventitre righe della settima pagina, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione.

F.to: *Edoardo Gemelli*, in religione Fr. Agostino o.f.m.
F.to: *Ezio Franceschini*
F.to: *Giancarlo Brasca*, teste
F.to: *Emilio Fossati*, teste
F.to: *Guido Rossi*, rogante

Per copia conforme.

Il segretario accademico: GUIDO ROSSI

Registrato a Milano, atti pubblici il 13 agosto 1955, n. 5848, mod. 1, volume 1094. Esatte L. — esente di cui L. — per C. N. L — per A. N.

Il procuratore superiore reggente:
firm. dott. Celestino DE LISIO

LEGGE 28 giugno 1956, n. 580.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1956-57.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1956, i bilanci delle Amministrazioni

dello Stato per l'anno finanziario 1956-57 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1956.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1956, n. 581.

Immissione alla vendita al pubblico della sigaretta di produzione nazionale denominata « Nazionale Esportazione Super ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1956 viene iscritto nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali il seguente prodotto:

sigaretta « Nazionale Esportazione Super » a L. 12.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, *foglio n.* 82. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1956.

Nomina del dott. Osvaldo Molinari a presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, relativo alla costituzione dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto l'art. 4 dello statuto citato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Osvaldo Molinari è nominato Presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1956

GRONCHI

VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1956
Registro n. 11 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 169. — BAGNOLI

(3113)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1956.

Nomina degli ispettori generali del Genio civile dottori ingegneri Giuseppe Bottiglieri e Federico Biraghi a componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1954, al registro n. 23, foglio n. 244, concernente la ripartizione delle attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso per il biennio 1° luglio 1954-30 giugno 1956;

Considerato che i dottori ingegneri Giuseppe Bottiglieri e Federico Biraghi, in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, sono stati promossi ispettori generali del Genio civile a decorrere dall'8 dicembre 1955, con decreto Ministeriale 8 dicembre 1955, n. 4174, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1956, al registro n. 2, foglio n. 249, e che, conseguentemente debbono essere chiamati a far parte di detto Consesso;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 16 gennaio 1956, gli ispettori generali del Genio civile dottori ingegneri Giuseppe Bottiglieri e Federico Biraghi sono nominati componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed assegnati, rispettivamente, alle Sezioni 1ª, 2ª, 3ª e 6ª di detto Consesso il primo, ed alle Sezioni 1ª e 6ª il secondo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1956
Registro n. 25 *Lavori pubblici, foglio n.* 38

(3059)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956.

Classificazione tra le provinciali di tre strade, in provincia di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 2 marzo 1955, n. 22/46, con la quale il Consiglio provinciale di Brindisi ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) da Cisternino al confine con la provincia di Taranto verso Martina Franca;

2) dalla provinciale innesto con la statale n. 172 Selva di Fasano, in località Canale al confine con la provincia di Bari, verso Castellana;

3) dalla statale n. 16 alla stazione ferroviaria di San Vito dei Normanni;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 16 novembre 1955, n. 2572;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le strade:

1) da Cisternino al confine con la provincia di Taranto verso Martina Franca;

2) dalla provinciale innesto con la statale n. 172 Selva di Fasano, in località Canale al confine con la provincia di Bari, verso Castellana;

3) dalla statale n. 16 alla stazione ferroviaria di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 363

(2918)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1956.

Determinazione delle caratteristiche tecniche ed artistiche e fissazione del contingente della moneta metallica da lire 20.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 14 dicembre 1955, n. 1314, concernente la emissione di monete metalliche da L. 20;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche della moneta metallica da lire 20, che la Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1955, n. 1314, sono determinate come appresso:

valore nominale in lire 20;

metallo bronzital:

diametro in millimetri 21,3;

Peso: legale grammi 3,600; massimo grammi 3,672; minimo grammi 3,528;

contorno godronato.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche della moneta, di cui al precedente art. 1, sono le seguenti:

Nel diritto:

una testa nuda di donna, coronata con spighe di grano, raffigurante Cerere;

all'ingiro la scritta: « Repubblica Italiana »;

lungo il bordo: « Giampaoli ».

Nel rovescio:

ramo di quercia;

a sinistra l'indicazione in grande del valore: « L. 20 » e sotto la lettera « R »;

a destra in basso il millesimo di coniazione.

Art. 3.

Il contingente, in valore nominale, della nuova moneta metallica, di cui al presente decreto, è fissato in lire 5.000.000.000, ed in corrispondenza ad esso sono ridotti rispettivamente di lire 3.000.000.000 e di lire 2.000.000.000 i contingenti stabiliti per le monete da lire 100 e da lire 50 col decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 1955.

Art. 4.

E' approvato il tipo della suddetta moneta, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ed alla allegata riproduzione fotografica, firmata dal Ministro per il tesoro.

Le impronte, eseguite in conformità alle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1956

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1956
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 301. — PETROCELLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(3056)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1956.

Attribuzione per l'anno 1955, alla Regione sarda della quota del 60 % dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'ambito regionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 dello Statuto della Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello Statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuire per l'anno 1955 alla Regione stessa;

Vista la legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, riguardante lo sdoppiamento degli Uffici imposta generale sull'entrata di Roma e di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione autonoma della Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1955, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, la quota del 60 % dell'imposta generale sulla entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° Ufficio I.G.E. del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati residenti nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'ammontare dei versamenti in conto competenza affluiti alle Sezioni di tesoreria provinciale dell'isola, decurtato della quota dell'11 % riservata ai Comuni ed alle Provincie dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nonchè sull'ammontare, decurtato nella stessa misura, dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° Ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Art. 2.

Gli intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'intendente di finanza di Roma comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di propria competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla Regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

La spesa derivante dal presente decreto già iscritta per lire 1.000.000.000 al capitolo 345-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1955-56, sarà fronteggiata per l'ulteriore somma occorrente mediante riduzione del capitolo 535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 ai sensi dell'art. 20 della legge 8 agosto 1955, n. 770, che approva lo stato di previsione medesimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1956
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 35

(3114)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone verdi nell'interno delle mura urbane di Siena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 agosto 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone verdi nell'interno delle mura urbane di Siena site nell'ambito del comune di Siena;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Siena;

Vista l'opposizione prodotta dal sig. Riccomanni Mario, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che l'opposizione predetta è infondata in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nelle zone suddette;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico, perchè con il loro armonioso e singolare inserimento entro l'antico centro di Siena, oltre a formare dei ricchi punti di godimento panoramico, costituiscono, con l'ambiente circostante, un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Le zone verdi all'interno delle mura urbane, site nel territorio del comune di Siena, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Siena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua

pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 giugno 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

Estratto del verbale n. 4 dell'adunanza del 25 agosto 1954

Oggi 25 agosto 1954, alle ore 17, in una sala della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Siena, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Prendeva la parola il presidente per illustrare ai signori sindaci presenti lo spirito della legge sulla protezione delle bellezze naturali, facendo loro rilevare in modo particolare che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualunque progetto tendente ad alterare le condizioni di ambiente delle zone vincolate.

(*Omissis*).

SIENA *Zone verdi nell'interno delle mura urbane.*

Il vice-presidente intratteneva quindi la Commissione sulla urgente necessità di porre il vincolo su tutte le zone verdi situate all'interno delle mura urbane. L'imposizione del vincolo si rende opportuna poichè tali zone verdi, per il loro armonioso e singolare inserimento entro l'antico centro di Siena, non soltanto sono estremamente ricche di punti di godimento panoramico e sono esse stesse elemento profondamente caratterizzatore del tessuto urbanistico della città, ma realizzano, nella forma più alta e più singolare le condizioni esplicitamente previste dalla legge sulla tutela delle bellezze naturali.

La Commissione dopo un'ampia disamina del problema, è stata concorde nel riconoscere la necessità di vincolare le predette zone verdi, perchè costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Ha deliberato quindi di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Siena, agli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 n. 3 e 4, tutte le zone verdi racchiuse dalle mura urbane e segnate nella planimetria allegata.

Il presidente: prof. Dario NERI

Il segretario: Corrado MARTINI

(3046)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1956.

Variazione allo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1955-56 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, che reca i provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 456, recante alcune modifiche ai provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1955, con il quale sono stati approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ed il preventivo delle entrate e delle spese della gestione per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio 1955-56;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1956, con il quale sono state apportate alcune variazioni al predetto bilancio preventivo 1955-56;

Visti i decreti interministeriali del 15 marzo 1956 e del 12 maggio 1956, con i quali sono stati disposti a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori due contributi rispettivamente di lire diecimiliardi (L. 10.000.000.000) e di lire unmiliardo (L. 1.000.000.000) da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per conto della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

Esaminato l'andamento dei ricuperi sui finanziamenti ai corsi e ai cantieri, accertati per complessive lire unmiliardo (L. 1.000.000.000).

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni agli stati di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1955-56 per iscrivere sia i contributi di cui ai citati decreti interministeriali 16 marzo 1956 e 12 maggio 1956 sia i ricuperi sui finanziamenti ai corsi e ai cantieri;

Decreta:

Allo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1955-56 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento:	
Capitolo 6. — Contributi straordinari sulle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione	L. 11.000.000.000
Capitolo 8. — Ricuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi normali, ai corsi aziendali e alle botteghe artigiane	» 500.000.000
Capitolo 9. — Ricuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento	» 500.000.000
Totale aumento ENTRATA . .	L. 12.000.000.000

SPESA

In aumento:	
Capitolo 1. — Spesa per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	L. 1.600.000.000
Capitolo 2. — Spesa per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	» 10.400.000.000
Capitolo 3. — Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 2 lettera *d*) .	» 200.000.000
Totale aumento SPESA . .	L. 12.200.000.000
In diminuzione:	
Capitolo 4. — Spese relative alla corresponsione dell'integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di qualificazione	L. 200.000.000

Roma, addì 16 giugno 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3048)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 15 maggio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Pinchas E. Lapide, Vice console di Israele a Milano.

(3023)

In data 15 maggio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Harold C. Swope, Vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(3024)

In data 15 maggio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ralph T Jans, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(3025)

In data 15 maggio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William B. Grant, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(3026)

In data 15 maggio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alton L. Gillikin, Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(3027)

In data 15 maggio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Samuel Lee, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(3028)

In data 15 maggio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gerald R. Olsen, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(3029)

In data 17 maggio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Adolphe Justo Bezerra de Menezes, Console aggiunto del Brasile a Genova, con giurisdizione sulle regioni della Liguria, Valle d'Aosta e sulle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli.

(3030)

In data 17 maggio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John R. Laroche, Console di Haiti a Genova.

(3016)

In data 17 maggio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Orhan Güney, Console generale di Turchia a Napoli.

(3017)

In data 17 maggio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Paul K. Stahnke, Vice console degli Stati Uniti d'America a Venezia.

(3018)

In data 17 maggio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Oswald James Tate, Vice console di Gran Bretagna a Torino.

(3019)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 8 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1956, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 329, su conforme parere del Consiglio di Stato, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Paoletti Giulio avverso l'ordinanza 27 novembre 1953, con la quale il prefetto di Ascoli Piceno disponeva, a' termini dell'art. 1 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato *F*), il risarcimento dei danni prodotti dal Paoletti col taglio di rami di olivi esistenti sulla strada provinciale Cuprese, perchè il provvedimento impugnato non è definitivo.

(2838)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Delta Padano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 6 giugno 1956, (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 4), è stato disposto, nei confronti della ditta COMETTI Pasquale fu Antonio:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » iscritto in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1547, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 272 del 24 novembre 1952 (supplemento ordinario);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 5.31.03);

c) la determinazione in L. 780.612. arrotondata ai sensi di legge a L. 780.000, dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Bologna e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 6 giugno 1956, (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 3), è stato disposto, nei confronti della SOCIETA' ANONIMA FONDIARIA ROMAGNOLA, con sede in Genova:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 27.53.20);

c) la determinazione in L. 3.867.955,70, arrotondata ai sensi di legge a L. 3.865.000, dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Bologna e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

(3126)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente Delta Padano

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 7 giugno 1956 (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 174), è stata determinata in L. 1.039.519,90 (lire unmilionetrentanovemilacinquecentodiciannove e cent. 90) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Comacchio (provincia di Ferrara) della superficie di ettari 6.09.68, espropriati nei confronti della ditta GARDINI Ivan di Silvio e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2679, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.035.000 (lire unmilionetrentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70).

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura sede di Bologna, e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 7 giugno 1956 (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 175), è stata determinata in L. 723.957,30 (lire settecentoventitremilanovecentocinquantasette e cent. 30) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Comacchio (provincia di Ferrara) della superficie di ettari 5.62.52, espropriati nei confronti della ditta GUALTIERI Pietro fu Alberto e ROSSETTI Giovanni fu Gaetano e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1555, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 272 del 24 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 720.000 (lire settecentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70).

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura sede di Bologna, e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3127)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di lavoro fra marinai, con sede in Senigallia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 giugno 1956, il dott. Amerigo Alessandrini è stato nominato liquidatore della Società cooperativa di lavoro fra marinai, con sede in Senigallia, in sostituzione del prof. Romeo Gervasi, dimissionario.

(3093)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa edilizia profughi italiani d'Africa « Culquaber », con sede in Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 giugno 1956, i poteri conferiti al rag. Carlo Molino, commissario della Società cooperativa edilizia profughi italiani d'Africa « Culquaber », con sede in Asti, sono stati prorogati al 31 dicembre 1956.

(3096)

Scioglimento di centosettantotto Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 giugno 1956 le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di consumo « Aurora », con sede in Civitavecchia (Roma) costituita con atto del notaio dottor Giovanni Pampersi, in data 26 novembre 1944;

2) Società cooperativa di produzione e lavoro « Addetti macellazione carni », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita con atto del notaio dott. Giovanni Pampersi, in data 28 febbraio 1947;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Unione cooperative ammiragli Campioni e Mascherpa », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita con atto del notaio dottor Giovanni Pampersi, in data 21 marzo 1945;

4) Società cooperativa « Andrea Costa », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita con atto del notaio dottor Giovanni Pampersi, in data 7 settembre 1944;

5) Società cooperativa di lavoro « Cencelle », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita con atto del notaio dottor Giovanni Pampersi, in data 23 aprile 1946;

6) Società cooperativa lavoro « Etrusca », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita con atto del notaio dottor Giovanni Pampersi, in data 20 maggio 1946;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « Garibaldi », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita con atto del notaio dott. Giovanni Pampersi, in data 16 marzo 1948;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « Genova » (già Uguaglianza) con sede in Civitavecchia (Roma), costituita con atto del notaio dott. Giovanni Pampersi, in data 23 gennaio 1945;

9) Società cooperativa di produzione e lavoro Il Cameriere », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita con atto del notaio dott. Giovanni Pampersi, in data 9 giugno 1947;

10) Società cooperativa di produzione e lavoro « Liberazione dell'Agro di Civitavecchia e del Porto dai Residuati di Guerra », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita con atto del notaio dott. Claudio Pierantoni, in data 12 novembre 1944;

11) Società cooperativa di produzione e lavoro « Paolo Antonini », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Pampersi, in data 23 settembre 1946;

12) Società cooperativa edile « Ricostruzione Rione Santa Maria » con sede in Civitavecchia (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Pampersi, in data 27 giugno 1945;

13) Società cooperativa di produzione e lavoro « Trajana », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Pampersi, in data 16 novembre 1944;

14) Società cooperativa lavoro « Tritone », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Pampersi, in data 10 febbraio 1947;

15) Società cooperativa lavoro « Volontà », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita a rogito dott. Giovanni Pampersi, in data 19 luglio 1948;

16) Società cooperativa trasporto « Labor », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Pampersi, in data 4 febbraio 1946;

17) Società cooperativa mista « Fornaciai e Affini », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita a rogito notaio dottor Giovanni Pampersi, in data 28 febbraio 1945;

18) Società cooperativa di consumo « Libertà », con sede in Allumiere (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Pampersi, in data 17 novembre 1944;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.E.R.M.A. Cooperativa Estrazione Ricerche Minerarie Allumiere », con sede in Allumiere (Roma), costituita a rogito notaio dottor Giuseppe Intersimone, in data 28 maggio 1948;

20) Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte delle Grazie » con sede in Allumiere (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Pampersi, in data 7 marzo 1945;

21) Società cooperativa agricola « Giuseppe Donati », con sede in Allumiere (Roma), costituita a rogito notaio dottor Giovanni Intersimone, in data 22 ottobre 1944;

22) Società cooperativa di lavoro « La Mineraria », con sede in Allumiere (Roma) costituita a rogito notaio dott. Giovanni Pampersi, in data 18 maggio 1948;

23) Società cooperativa mista « La Mineraria » (C.E.R.M.A.), con sede in Allumiere (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Pampersi, in data 23 novembre 1948;

24) Società cooperativa agraria « Agraria di Distillazione », con sede in Monterotondo (Roma), costituita a rogito notaio dott. Federici Vincenzo, in data 1° gennaio 1909;

25) Società cooperativa mista « Aurelia », con sede in Cerveteri Marina (Roma), costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Trapanese, in data 22 maggio 1945;

26) Società cooperativa consumo « Archivio di Stato », con sede in Roma, costituita a rogito notaio dott. Giorgio Albertazzi, in data 13 maggio 1944;

27) Società cooperativa di produzione e lavoro « Risanamento », con sede in Ariccia (Roma), costituita a rogito notaio dott. Aurelio Cinque, in data 29 settembre 1946;

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « Italia Libera », con sede in Fiumicino (Roma), costituita a rogito notaio dott. Ulisse Rinaldi, in data 3 agosto 1944;

29) Società cooperativa di consumo « Prodotti Chimici Nazionali di Aurelia », con sede in Aurelia (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Pampersi, in data 2 novembre 1944;

30) Società cooperativa di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita a rogito notaio dott. Mario Pulcini, in data 26 giugno 1949;

31) Società cooperativa mista « San Biagio », con sede in Sacrofano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giuseppe Intersimone, in data 17 marzo 1945;

32) Società cooperativa « Agricola Rianese », con sede in Riano Romano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Francesco Albertini, in data 6 febbraio 1945;

33) Società cooperativa agricola « Orto Agricolo Isola Sacra », con sede in Fiumicino (Roma), costituita a rogito notaio dott. Michele Tuccari, in data 14 marzo 1945;

34) Società cooperativa di consumo fra il personale dei Cantieri « C.A.N.O.M. » con sede in Fiumicino (Roma), costituita a rogito notaio dott. Carmelo Russo, in data 17 febbraio 1946;

35) Società cooperativa « Lavoro Carico e Scarico Merci Scali Ferroviari Aeroporti », con sede in Fiumicino (Roma), costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Trapanese, in data 21 maggio 1945;

36) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ars et Labor » con sede in Roma, costituita a rogito notaio dottor Mario Formica, in data 11 maggio 1946;

37) Società cooperativa di consumo « La Fratellanza », con sede in Marino (Roma), costituita a rogito notaio dottor Ugo Viscardi, in data 27 febbraio 1946;

38) Società cooperativa di consumo operaia, con sede in Ciampino Vecchio (Roma), costituita a rogito notaio dottor Giuseppe Intersimone, in data 15 gennaio 1946;

39) Società cooperativa edile « La proletaria », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Pampersi, in data 6 agosto 1946;

40) Società cooperativa di consumo « Cooperativa del popolo », con sede in Ladispoli (Roma), costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Pompili, in data 22 giugno 1945;

41) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile stradale olevanese », con sede in Olecano Romano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Carlo Mercantini, in data 18 settembre 1946;

42) Società cooperativa di produzione e lavoro « Flaminia », con sede in Rignano Flaminio (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Marini, in data 3 novembre 1946;

43) Società cooperativa agricola « Casalotti Boccea », con sede in Roma, costituita a rogito notaio dott. Francesco Pocaterra, in data 19 settembre 1945;

44) Società cooperativa di produzione e lavoro « Arte edile », con sede in Roma, costituita a rogito notaio dottor Francesco Lucrezio, in data 30 settembre 1944;

45) Società cooperativa di consumo « A.C.L.I. », con sede in Roma, costituita a rogito notaio dott. Giorgio Albertazzi, in data 1° agosto 1947;

46) Società cooperativa « Italia », con sede in Zagarolo (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Marini, in data 17 aprile 1946;

47) Società cooperativa trasporto « Società cooperativa automobilistica Mentana », con sede in Roma, costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Colapietro, in data 26 gennaio 1948;

48) Società cooperativa di produzione e lavoro « Victoria », con sede in Sant'Oreste (Roma), costituita a rogito notaio dott. Camillo Paliani, in data 1° marzo 1953;

49) Società cooperativa agricola « Tor lupara », con sede in Mentana (Roma), costituita a rogito notaio dott. Cestio Imperi, in data 19 marzo 1945;

50) Società cooperativa di consumo reduci mutilati ed invalidi di guerra « La Tuscolana », con sede in Frascati (Roma), costituita a rogito notaio dott. Bernardino Silvestroni, in data 17 maggio 1946;

51) Società cooperativa agricola ex combattenti e reduci « A. Diaz », con sede in Montecompatri (Roma), costituita a rogito notaio dott. Luigi Colosso, in data 3 aprile 1948;

52) Società cooperativa agricola « Monte Pietroso », con sede in Roma, non risulta la costituzione;

53) Società cooperativa agricola di « Lenola », con sede in Roma, costituita a rogito notaio dott. Guido Schillaci, in data 27 febbraio 1946;

54) Società cooperativa agricola « L'aratro », con sede in Campagnano di Roma, costituita a rogito notaio dott. Mario Formica, in data 27 febbraio 1945;

55) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoro e fede », con sede in Rocca di Papa (Roma), costituita a rogito notaio dott. Vladimiro Capasso, in data 1° gennaio 1947;

56) Società cooperativa di consumo « Pro popolo », con sede in Rocca di Papa (Roma), costituita a rogito notaio dottor Vladimiro Capasso, in data 15 ottobre 1944;

57) Società cooperativa di produzione e lavoro « La boschiva », con sede in Rocca di Papa (Roma), costituita a rogito notaio dott. Vladimiro Capasso, in data 13 ottobre 1946;

58) Società cooperativa agricola « Fra combattenti », con sede in Grottaferrata (Roma), costituita a rogito notaio dott. Tito Staderini, in data 14 dicembre 1945;

59) Società cooperativa agricola « Monte Maggiore », con sede in Montelibretti (Roma), costituita a rogito notaio dottor Giuseppe Intersimone, in data 9 novembre 1944;

60) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ricostruttrice Anzio », con sede in Anzio, costituita a rogito notaio dott. Guglielmo Vesci, in data 13 agosto 1946;

61) Società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa edile affini Creo », con sede in Anzio (Roma), costituita a rogito notaio dott. Paolo Calabresi, in data 13 agosto 1946;

62) Società cooperativa mista « Sublacense », con sede in Subiaco (Roma), costituita a rogito notaio dott. Dante De Sire, in data 19 dicembre 1944;

63) Società cooperativa « C.I.L.E.S.A. » Cooperativa Imprenditrice Lavori Edili Stradali Antium, con sede in Anzio (Roma), costituita a rogito notaio dott. Antonio Ventura, in data 5 dicembre 1946;

64) Società cooperativa agricola « Rocca Santo Stefano », con sede in Rocca Santo Stefano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Paolo Castellini, in data 5 febbraio 1950;

65) Società cooperativa di produzione e lavoro « Pietro Barsanti », con sede in San Vito Romano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Cestio Imperi, in data 19 dicembre 1944;

66) Società cooperativa mista « Agraria e di ricostruzione edile della Sabina C.A.R.E.S. », con sede in Moricone (Roma), costituita a rogito notaio dott. Francesco Antonelli, in data 19 dicembre 1944;

67) Società cooperativa di consumo « La Fenice », con sede in Manziana (Roma), costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Colapietro, in data 29 ottobre 1944;

68) Società cooperativa di produzione e lavoro « Pilo Albertelli », con sede in Manziana (Roma), costituita a rogito notaio dott. Francesco Albertini, in data 8 ottobre 1944;

69) Società cooperativa di consumo « La popolare », con sede in Velletri (Roma), costituita a rogito notaio dott. Amicarelli Adolfo, in data 9 dicembre 1945;

70) Società cooperativa edile stradale « Avanti », con sede in Velletri (Roma), costituita a rogito notaio dott. Amilcare Adolfo, in data 25 gennaio 1948;

71) Società cooperativa di produzione e lavoro Sistema Scorporativo, con sede in Velletri, costituita a rogito notaio dott. Mammucari, in data 15 giugno 1949;

72) Società cooperativa di produzione e lavoro « Veliterna U.C.E.A.S.T », con sede in Velletri, costituita a rogito notaio dott. Alessandro Caporisi, in data 21 febbraio 1946;

73) Società Cooperativa agricola « Veliterna », con sede in Velletri, costituita a rogito notaio dott. Adolfo Amilcare, in data 10 febbraio 1945;

74) Società cooperativa agricola « Coloni Falmingo », con sede in Velletri (Roma), costituita a rogito notaio dott. Adolfo Amilcare, in data 29 luglio 1945;

75) Società cooperativa di produzione e lavoro « Compagnie Artistiche Italiane Riunite » con sede in Velletri (Roma), costituita a rogito notaio dott. Amilcare Adolfo, in data 15 giugno 1947;

76) Società cooperativa di produzione e lavoro « Consorzio Cooperativo Ricostruzione », con sede in Velletri, costituita a rogito notaio dott. Michele Mammucari, in data 23 febbraio 1946;

77) Società cooperativa « Cooperativa Edile Stradale Rinascita Viliterna » con sede in Velletri (Roma), costituita a rogito notaio dott. Amilcare Adolfo, in data 6 febbraio 1949;

78) Società Cooperativa agricola « Società Cooperativa Agricola Lavoratori della Terra », con sede in Velletri (Roma), costituita a rogito notaio dott. Amilcare Adolfo, in data 9 luglio 1950;

79) Società cooperativa agricola « San Tomao », con sede in Velletri (Roma), costituita a rogito notaio dott. Amilcare Adolfo, in data 10 agosto 1945;

80) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Castellana », con sede in Castelmadama (Roma), costituita a rogito notaio dott. Liberati Domenico, in data 13 marzo 1945;

81) Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci Mutilati ed Invalidi di Guerra », con sede in Velletri (Roma), costituita a rogito notaio dott. Michele Mammucari, in data 18 febbraio 1946;

82) Società cooperativa mista « Angelo Pignotti », con sede in Poli (Roma), costituita a rogito notaio dott. Mario Formica, in data 4 gennaio 1945;

83) Società cooperativa « Agricola l'Agraria », con sede in Ardea (Roma), costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Butera, in data 3 ottobre 1948;

84) Società cooperativa di consumo « La Rinascita », con sede in Castelmadama (Roma), costituita a rogito notaio dott. Ignazio De Angelis, in data 4 maggio 1945;

85) Società cooperativa di produzione e lavoro Edile Artigiana Polense « La Concordia », con sede in Poli (Roma), costituita a rogito notaio dott. Alessandro Caporrini, in data 4 maggio 1946;

86) Società cooperativa agricola « Fede e lavoro », con sede in Pomezia (Roma), costituita a rogito notaio dott. Claudio Pierantoni, in data 4 settembre 1946;

87) Società cooperativa di produzione e lavoro « Veliterna Cavatori », con sede in Velletri (Roma), costituita a rogito notaio dott. Francesco Antonelli, in data 14 dicembre 1948;

88) Società cooperativa di produzione e lavoro « Recuperi Marittimi », con sede in Nettuno (Roma), costituita a rogito notaio dott. Cremona Renato Mario, in data 17 ottobre 1945;

89) Società cooperativa « Agricola Volterra », con sede in Nettuno (Roma), costituita a rogito notaio dott. Andrea Giuliani, in data 9 dicembre 1949;

90) Società cooperativa edili stradali « L.E.S.P.E.S. », con sede in Nettuno (Roma), costituita a rogito notaio dott. Ferdinando Apicella, in data 8 ottobre 1945;

91) Società cooperativa agricola « Fondi Rustici Latina », con sede in Roma, costituita a rogito notaio dott. Raoul Guidi, in data 15 febbraio 1943;

92) Società cooperativa mista « Boattieri di Marcellina », con sede in Marcellina (Roma), costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Pompili, in data 6 marzo 1945;

93) Società cooperativa agricola e di consumo « Agricoltori Lavoratori Braccianti Artigiani », con sede in Vicovaro (Roma), costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Pompili, in data 19 settembre 1946;

94) Società cooperativa di produzione e lavoro « Bruno Buozzi », con sede in Guidonia (Roma), costituita a rogito notaio dott. Liberati Domenico, in data 7 settembre 1946;

95) Società cooperativa mista « Libertà », con sede in S. Angelo Romano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Marini, in data 25 febbraio 1945;

96) Società cooperativa « L'Agricola Piorese », con sede in Rocca Priora (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giuseppe Intersimone, in data 7 febbraio 1949;

97) Società cooperativa agricola e di consumo « La Pastorella », con sede in Gorga (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Floridi, in data 30 maggio 1948;

98) Società cooperativa agricola « Agreste », con sede in Montecelio (Roma), costituita a rogito notaio dott. Francesco Antonelli, in data 3 gennaio 1945;

99) Società cooperativa di consumo « Abbigliamento », con sede in Roma, costituita a rogito notaio dott. Tito Staderini, in data 11 aprile 1945;

100) Società cooperativa mista « Abruzzese Molisana », con sede in Roma, costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Colapietro, in data 13 febbraio 1945;

101) Società cooperativa agricola « Semprevisa », con sede in Carpineto Romano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Nobili Lydia Oro, in data 14 aprile 1946;

102) Società cooperativa mista « Lega dei Contadini », con sede in Carpineto Romano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Arcuri Ignazio, in data 16 dicembre 1945;

103) Società cooperativa di produzione e lavoro « Costruzioni Guidonia », con sede in Guidonia Montecelio (Roma), costituita a rogito notaio dott. Liberati Domenico, in data 29 maggio 1946;

104) Società cooperativa di consumo « Libertà », con sede in S. Angelo Romano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Marini, in data 25 febbraio 1945;

105) Società cooperativa agricola « La Martellona », con sede in Guidonia (Roma), costituita a rogito notaio dott. Guglielmo Vesci, in data 4 settembre 1946;

106) Società cooperativa agricola « I Pastori del Gennaro », con sede in Marcellina (Roma), costituita a rogito notaio dott. Alberto De Bonis, in data 2 settembre 1947;

107) Società cooperativa « La Agricola Segnina », con sede in Segni (Roma), costituita a rogito notaio dott. Centi Pio, in data 4 novembre 1945;

108) Società cooperativa agricola « Unione Produttori Latte », con sede in Segni (Roma), costituita a rogito notaio dott. Lydia Oro Nobili, in data 15 ottobre 1945;

109) Società cooperativa consumo « Libertas », con sede in Subiaco (Roma), costituita a rogito notaio dott. Dante De Sire, in data 28 maggio 1945;

110) Società cooperativa di produzione e lavoro « Forza e Lavoro », con sede in Tivoli (Roma), costituita a rogito notaio dott. Ignazio De Angelis, in data 23 marzo 1950;

111) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operai Scaricatori Stazione Bagni Albule », con sede in Tivoli (Roma), costituita a rogito notaio dott. Mario Formica, in data 31 marzo 1946;

112) Società cooperativa di produzione e lavoro « Preneste », con sede in Capranica Prenestina (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giuseppe Intersimone, in data 27 luglio 1951;

113) Società cooperativa edilizia « L'Anticolana », con sede in Anticoli Corrado (Roma), costituita a rogito notaio dott. Achille Sabelli, in data 29 dicembre 1946;

114) Società cooperativa di produzione e lavoro « Post Fata Resurgo », con sede in Arsoli (Roma), costituita a rogito notaio dott. Enrico Mastrogiovanni, in data 9 marzo 1947;

115) Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Agosta « La Rinascita », con sede in Agosta (Roma), costituita a rogito notaio dott. Lanciotti Giuseppe, in data 9 settembre 1949;

116) Società cooperativa di consumo « Edera », con sede in Tivoli (Roma), costituita a rogito notaio dott. Liberati Domenico, in data 21 ottobre 1943;

117) Società cooperativa di consumo « Fra i Ferrovieri », con sede in Tivoli (Roma), costituita a rogito notaio dottor Ignazio De Angelis, in data 14 gennaio 1945;

118) Società cooperativa di consumo « L'Italia Redenta », con sede in Tivoli (Roma), costituita a rogito notaio dott. Francesco Albertini, in data 19 ottobre 1944;

119) Società cooperativa « Libertas », con sede in Tivoli (Roma), costituita a rogito notaio dott. Ignazio De Angelis, in data 10 settembre 1944;

120) Società cooperativa agricola « Fra i Coltivatori Diretti di Tivoli», con sede in Tivoli (Roma), costituita a rogito notaio dott. Ignazio De Angelis, in data 15 luglio 1945;

121) Società cooperativa mista « La Nuova Tivoli », con sede in Tivoli (Roma), costituita a rogito notaio dott. Ignazio De Angelis, in data 17 gennaio 1948;

122) Società cooperativa « Agricola A.C.L.I. », con sede in Cineto Romano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Achille Sabelli, in data 13 marzo 1942;

123) Società cooperativa di produzione e lavoro « Invalidi Reduci Combattenti Anzio C.I.R.C.A. », con sede in Anzio (Roma), costituita a rogito notaio dott. Aurelio Cinque, in data 9 febbraio 1950;

124) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Tirrenia », con sede in Anzio (Roma), costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Pompili, in data 25 agosto 1946;

125) Società cooperativa « Produttori Latte », con sede in Anzio (Roma), costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Mazzotti, in data 26 ottobre 1950;

126) Società cooperativa di produzione e lavoro « Subaque », con sede in Anzio (Roma), costituita a rogito notaio dott. Italo Gazzilli, in data 4 febbraio 1950;

127) Società cooperativa agricola « Seme Fecondo », con sede in Valmontone (Roma), costituita a rogito notaio dottor Cestio Imperi, in data 6 febbraio 1945;

128) Società cooperativa di consumo « Colonna Giuseppe », con sede in Subiaco (Roma), costituita a rogito notaio dott. Domenico Sciamanda, in data 30 aprile 1945;

129) Società cooperativa « Risorgimento », con sede in Valmontone (Roma), costituita a rogito notaio dott. Ulisse Rinaldi, in data 28 febbraio 1945;

130) Società cooperativa « Agricola Valmontone », con sede in Valmontone (Roma), costituita a rogito notaio dottor Giuseppe Intersimone, in data 5 settembre 1944;

131) Società cooperativa mista « La Trevignanese », con sede in Trevignano Romano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Renato Armati, in data 17 settembre 1950;

132) Società cooperativa agricola « Libertas », con sede in Montorio Romano (Roma), costituita a rogito notaio dottor Giuseppe Intersimone, in data 15 dicembre 1944;

133) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoro », con sede in Affile (Roma), costituita a rogito notaio dott. Dante De Sire, in data 26 luglio 1946;

134) Società cooperativa di consumo e lavoro « D'Agostino Paternio », con sede in Montorio Romano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Carmelo Russo, in data 24 gennaio 1946;

135) Società cooperativa di trasporto « Unione », con sede in Nerola (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Marini, in data 13 febbraio 1949;

136) Società cooperativa di produzione e lavoro « Cervara », con sede in Cervara (Roma), costituita a rogito notaio dott. Michele Tuccari, in data 15 novembre 1946;

137) Società cooperativa agricola « Libertas e Lavoro », con sede in Nazzano Romano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giuseppe Intersimone, in data 5 gennaio 1945;

138) Società cooperativa agricola « Torrita Tiberina », con sede in Torrita Tiberina (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Marini, in data 10 dicembre 1944;

139) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Nazzanese », con sede in Nazzano Romano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Mario Formica, in data 27 luglio 1948;

140) Società cooperativa agricola « Elisabetta Lancellotti », con sede in Osa (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giovanni Marini, in data 25 aprile 1949;

141) Società cooperativa di produzione e lavoro « Valsacco », con sede in Colleferro (Roma), costituita a rogito notaio dott. Lydia Oro, in data 25 luglio 1948;

142) Società cooperativa agricola « L'Agricola Valsacco », con sede in Colleferro (Roma), costituita a rogito notaio dottor Nobili Lydia Oro, in data 11 settembre 1946;

143) Società cooperativa di consumo « Valsacco », con sede in Colleferro (Roma), costituita a rogito notaio dott. Nobili Lydia Oro, in data 19 novembre 1945;

144) Società cooperativa di consumo « Unione Dettaglianti di Segni », con sede in Segni (Roma), costituita a rogito notaio dott. Nobili Lydia Oro, in data 30 marzo 1947;

145) Società cooperativa agricola « Calcagni Davide », con sede in Campagnatico (Roma), costituita a rogito notaio dott. Mario Formica, in data 24 marzo 1948;

146) Società cooperativa agricola di lavoro « Cerese », con sede in Ceri (Cerveteri) (Roma), costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Pompili, in data 29 marzo 1945.

147) Società cooperativa agricola « Fra Coltivatori Diretti », con sede in Rocca Priora (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giuseppe Intersimone, in data 30 luglio 1945.

148) Società cooperativa di consumo « La Saracena », con sede in Saracisano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Michele Barone, in data 16 settembre 1946;

149) Società cooperativa « Fra Pescatori Don Bosco », con sede in Anguillara Sabazia (Roma), costituita a rogito notaio dott. Guglielmo Vesci, in data 31 luglio 1947;

150) Società cooperativa « Allevatori e Pastori », con sede in Canale Monterano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Floriano Rosa, in data 4 maggio 1943;

151) Società cooperativa trasporto « Sfollati e Sinistrati di Civitavecchia », con sede in S. Marinella di Civitavecchia (Roma), costituita a rogito notaio dott. Mario Pulcini, in data 12 giugno 1949;

152) Società cooperativa « Consumo del Popolo di Capranica », con sede in Capranica (Viterbo), costituita a rogito notaio dott. Nazzareno Dobici, in data 1° luglio 1945;

153) Società cooperativa « L'Agricola dei Lepini », con sede in Segni (Roma), costituita a rogito notaio dott. Nobili Lydia Oro, in data 17 dicembre 1947;

154) Società cooperativa « Muratori Reatina », con sede in Rieti, costituita a rogito notaio dott. Vittorio Guadagni, in data 19 maggio 1947;

155) Società cooperativa « Produttori Coltivatori di Tabacco », con sede in Viterbo, costituita a rogito notaio dott. Gilberto Francesini, in data 22 settembre 1951;

156) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Lavoro », con sede in Castel Gandolfo (Roma), costituita a rogito notaio dott. Aurelio Cinque, in data 27 marzo 1947;

157) Società cooperativa di produzione e lavoro « Iride », con sede in Genzano di Roma, costituita a rogito notaio dottor Giovanni Marini, in data 5 aprile 1946;

158) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Produttrice », con sede in Genzano di Roma, costituita a rogito notaio dott. Giovanni Marini, in data 27 giugno 1946;

159) Società cooperativa « C.E.R.I. » Edile Ricostruzione Italiana, con sede in Genzano di Roma, costituita a rogito notaio dott. Fernando Mammucari, in data 20 febbraio 1952;

160) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Stradale Costruzioni », con sede in Albano Laziale (Roma), costituita a rogito notaio dott. Aurelio Cinque, in data 7 agosto 1946;

161) Società cooperativa « Volontà », con sede in Albano Laziale (Roma), costituita a rogito notaio dott. Cestio Imperi, in data 3 novembre 1944;

162) Società cooperativa di consumo del Popolo, con sede in Albano Laziale (Roma), costituita a rogito notaio dott. Leopoldo Silvestroni, in data 22 marzo 1945;

163) Società cooperativa agricola « Combattenti e Reduci Cecchina », con sede in Albano Laziale (Cecchina) (Roma), costituita a rogito notaio dott. Leopoldo Silvestroni, in data 5 febbraio 1947;

164) Società cooperativa « Ammiraglio Luigi Mascherpa » con sede in Anzio (Roma), costituita a rogito notaio dott. Aurelio Cinque, in data 9 novembre 1950;

165) Società cooperativa mista « A.C.L.I. », con sede in Anzio (Roma), costituita a rogito notaio dott. Aurelio Cinque, in data 6 febbraio 1947;

166) Società cooperativa di consumo Combattenti e reduci », con sede in Nettuno (Roma), costituita a rogito notaio dott. Ferdinando Apicella, in data 10 novembre 1946;

167) Società cooperativa di produzione e lavoro « Antium », con sede in Anzio (Roma), costituita a rogito notaio dottor Aurelio Cinque, in data 15 gennaio 1947;

168) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ricostruzione Lavoratori di Cecchina », con sede in Albano Laziale (Roma), costituita a rogito notaio dott. Daniele Migliori, in data 12 gennaio 1947;

169) Società cooperativa « S. Giacomo Trasporti ex Combattenti », con sede in Nettuno (Roma), costituita a rogito notaio dott. Bernardino Silvestroni, in data 29 novembre 1950;

170) Società cooperativa di consumo « La Risorgente », con sede in Cecchina (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giuseppe Intersimone, in data 12 maggio 1945;

171) Società cooperativa di consumo « Anzio », con sede in Anzio (Roma), costituita a rogito notaio dott. Alberto Pompili, in data 14 agosto 1944;

172) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Risorgimento Anzio » (C.E.R.A.), con sede in Anzio (Roma), costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Pompili, in data 14 ottobre 1944;

173) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Nuova Genzano », con sede in Genzano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giuseppe Intersimone, in data 21 settembre 1947;

174) Società cooperativa « Unione e Lavoro », con sede in Genzano (Roma), costituita a rogito notaio dott. Francesco Ibertini, in data 26 gennaio 1945;

175) Società cooperativa « Consumo di Nemi », con sede in Nemi (Roma), costituita a rogito notaio dott. Aurelio Cinque, in data 27 agosto 1946;

176) Società cooperativa di consumo « Alba », con sede in Albano Laziale (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giuseppe Intersimone, in data 20 dicembre 1944;

177) Società cooperativa di consumo Lanuvina « Buona Volontà », con sede in Lanuvio (Roma), costituita a rogito notaio dott. Giuseppe Intersimone, in data 14 novembre 1944;

178) Società cooperativa di produzione e lavoro « Liberi Lavoratori dell'Edilizia Montefiascone », con sede in Viterbo, costituita a rogito notaio dott. Nazzareno Dobici, in data 9 agosto 1949;

(2859)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 28 giugno 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,86	624,85	624,82	624,82	624,85	624,86	624,82	624,76	624,86	624,85
$ Can.	636,75	637,25	636,50	637,25	632,75	636 —	637,25	635,625	636,75	637 —
Fr. Sv. lib.	145,81	145,82	145,80	145,805	145,80	145,80	145,77	145,805	145,80	145,80
Kr. D.	90,47	90,43	90,43	90,47	90,48	90,70	90,46	90,47	90,47	90,45
Kr. N.	87,48	87,46	87,47	87,49	87,48	87,50	87,48	87,49	87,49	87,50
Kr. Sv.	120,98	120,97	120,95	120,99	120,96	120,95	120,975	120,98	120,98	120,95
Fol.	164,40	164,41	164,41	164,40	164,35	164,42	164,41	164,41	164,41	164,40
Fr. B.	12,585	12,585	12,585	12,585	12,585	12,585	12,5840	12,585	12,58	12,585
Fr. Fr.	178,48	178,44	178,47	178,46	178,45	178,40	187,52	178,48	178,48	178,48
Fr. Sv. acc.	143,46	143,47	143,48	143,52	143,44	143,40	143,51	143,46	143,46	143,45
Lst.	1749,90	1749,25	1749,50	1749,625	1749,625	1749,85	1749 —	1750,125	1749,125	1749,50
Dm. occ.	149,83	149,80	149,80	149,835	149,80	149,82	149,83	149,835	149,83	149,84

Media dei titoli del 28 giugno 1956

Rendita 3,50 % 1906	62,65
Id. 3,50 % 1902	58,60
Id. 5 % 1935	89,575
Redimibile 3,50 % 1934	79,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,525
Id. 5 % 1936	95,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,275

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1956

1 dollaro USA.	624,82
1 dollaro Can.	637,25
1 Fr. Sv. lib.	145,787
1 Kr. Dan.	90,465
1 Kr. Norv.	87,485
1 Kr. Sv.	120,982
1 Fol.	164,405
1 Fr. bel.	12,583
100 Fr. Fr.	178,49
1 Fr. Sv. acc	143,515
1 Lst.	1749,312
1 Marco ger.	149,832

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 144 del 26 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 27 giugno 1956, la quotazione della « Lst » presso la Borsa di Milano deve intendersi rettificata in 1749,625 anzichè 1749,585.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Modificazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Avigliano (Potenza)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Visto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Avigliano (Potenza);

Vista la proposta formulata dal Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

Il primo comma dell'art. 2 dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Avigliano (Potenza) è così modificato:

« Essa ha per iscopo di compiere operazioni di credito agrario di esercizio, in denaro ed in natura, a norma delle disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, del regolamento 23 gennaio 1928 e del presente statuto-regolamento, contribuendo al miglioramento dell'agricoltura locale e delle condizioni economiche degli agricoltori dei comuni di Avigliano e di Filiano (Potenza) ».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1956

Il direttore generale: FORMENTINI

(3036)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a quattordici posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 27 luglio 1919, n. 1176, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di volontario nella carriera diplomatica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti

I. Essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari o in economia marittima o in economia e commercio, conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica.

Non sono ammessi altri titoli di studio.

II. Aver compiuto l'età di ventuno anni e non superata quella di trenta anni.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

e) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti di età sono elevati di:

g) due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) e *h*) sono cumulabili fra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *f*) purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie assimilate alle predette, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra o ordinari, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

l) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

m) per il personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.); per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso Organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il beneficio suddetto si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università o di Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è aumentato entro i termini indicati nell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

III. Essere cittadini italiani: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

IV Avere il godimento dei diritti politici.

V. Aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

VI. Essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, ed esente da imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento allo esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che gli aspiranti debbono avere alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati alle lettere *g*) e *h*) del precedente numero II.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritta dall'aspirante e indirizzata al Ministero degli affari esteri, deve essere presentata o fatta pervenire al Ministero degli affari esteri — Direzione generale del personale — Ufficio I, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità;

2) la data e il luogo di nascita: l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trenta anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel n. III del precedente art. 2, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiano o estero;

6) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel n. I del precedente art. 2, specificando presso quale Università o Istituto universitario lo abbia conseguito e in quale data;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, le generalità, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) se abbia imperfezioni fisiche, specificandone la natura, e se siano state contratte in guerra o per causa di guerra;

d) se abbia partecipato ad altri concorsi presso l'Amministrazione degli affari esteri, specificandone in caso affermativo, la data e il risultato;

e) se e in quali lingue estere, oltre quelle obbligatorie (francese e inglese), l'aspirante desideri sostenere la prova facoltativa di esame sia scritta che orale o soltanto orale, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464.

L'aspirante dovrà infine indicare il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante qualora questi risieda all'estero, la firma deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale, è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale egli presta servizio.

Art. 4.

I concorrenti, che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine o che pur avendo superato l'età di trenta anni siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel n. II del precedente art. 2, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri — Direzione generale del personale — Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione, e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d*), dovranno produrre il certificato mod. 69, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare uno dei documenti indicati nella precedente lettera *e*), rilasciato al nome del padre dell'aspirante;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli organi di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta bollata da L 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio: il certificato dovrà inoltre indicare che il concorrente non è stato sottoposto nè lo è attualmente a procedimento penale o disciplinare;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

2. Diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata, della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche

o in scienze diplomatiche e consolari o in economia marittima o in economia e commercio conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica.

Qualora il titolo di studio originale non sia stato ancora rilasciato l'aspirante dovrà produrre un certificato universitario, in carta legale, dal quale risulti la natura della laurea e la data del conseguimento e che attesti il non avvenuto rilascio del titolo di studio.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e debitamente legalizzato.

4. Certificato su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato: se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

6. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno e debitamente legalizzato. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco dei Comuni ove l'aspirante ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato esclusivamente da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima, e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste non derivino da ragioni di guerra, nel qual caso occorre che non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale sanitario civile deve essere legalizzata dalle competenti autorità comunali e prefettizie, e quella dei sanitari militari legalizzata dall'autorità superiore.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Copia o estratto dello stato del servizio militare (per gli ufficiali) e copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200, per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari o che vi debbano ancora adempiere.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato e provvisto del visto di conferma del competente commissario di leva.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, dovranno produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune e debitamente legalizzato.

I documenti indicati nei numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nonchè il certificato universitario di cui al n. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma (sindaco o cancelliere del Tribunale o segretario della Procura della Repubblica o notaio) non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che appartengono alle Amministrazioni statali quali dipendenti di ruolo e gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera devono presentare soltanto i documenti indicati nei numeri 2 e 7, unitamente ad una copia integrale del loro stato di servizio, in carta da bollo da L. 200 (di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito), comprovando con apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono, di non essere stati sottoposti nè di esserlo attualmente a procedimento penale o disciplinare, con l'indicazione di tutte le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 6.

Le ammissioni degli aspiranti al concorso saranno stabilite dal Ministro con giudizio insindacabile.

Art. 7.

Il concorso si svolgerà mediante esami secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464.

Gli esami verteranno sul programma di cui al decreto Ministeriale 18 giugno 1956, e consisteranno in cinque prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea;

b) economia politica, politica economica e sociale, geografia economica;

c) diritto internazionale, pubblico e privato;

d) lingua francese;

e) lingua inglese.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) diritto costituzionale ed amministrativo italiano e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati;

b) diritto civile e commerciale; elementi di diritto penale, di procedura penale, di procedura civile e di diritto del lavoro;

c) elementi di scienza delle finanze e di statistica;

d) geografia fisica e politica.

Art. 8.

In aggiunta alle lingue francese e inglese, il candidato può chiedere di essere sottoposto alla prova scritta e orale o soltanto orale nelle seguenti lingue: tedesco, russo, spagnolo e arabo, nonchè alla sola prova orale di qualsiasi altra lingua.

Il candidato che raggiunga la sufficienza nelle prove scritte sostenute in una o più delle quattro lingue facoltative predette, può beneficiare, per ciascuna prova, di un massimo di otto punti che si aggiungono al complesso dei voti, espresso in quattrocentesimi, riportato nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia raggiunto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Il candidato che abbia raggiunto la sufficienza nella prova orale obbligatoria può beneficiare, in aggiunta al voto complessivo espresso in ottantesimi, di un massimo di otto punti per le prove orali facoltative sostenute nella medesima lingua facoltativa già presentata allo scritto, od in qualsiasi altra lingua per cui abbia chiesto di essere sottoposto alla sola prova orale. Per ogni lingua possono essere assegnati non più di due punti.

Art. 9.

I candidati hanno quattro ore di tempo per svolgere i temi di lingue e otto per gli altri.

Le prove scritte di lingue estere sia obbligatorie che facoltative consistono in una composizione con l'uso del vocabolario.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi.

La prova orale dura complessivamente non meno di una ora.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal sindaco, e la firma del sindaco o del notaio dovrà essere debitamente legalizzata;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 10.

Oltre la notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome e cognome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Nell'interesse della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della notificazione individuale, potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Art. 11.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella

legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il candidato è considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato dopo aver portato a compimento anche una sola prova scritta senza aver conseguito la votazione richiesta per l'ammissione alla prova orale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1956

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1956
Registro n. 73 *Esteri, foglio n.* 354. — RELLEVA

(3132)

Programma delle materie di esame per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106, sulla riforma della carriera diplomatica;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464, che approva il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica;

Decreta:

Il programma delle materie di esame per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica è stabilito come dalla annessa tabella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1956

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1956
Registro n. 73 *Esteri, foglio n.* 355. — RELLEVA

TABELLA

PROGRAMMA DELLE MATERIE DI ESAME

I. — STORIA

1. I Trattati di Westfalia e l'ordinamento politico d'Europa dopo il 1648. Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni internazionali. La politica estera della Francia fino alla pace di Nimega.

2. La prima rivoluzione inglese. La politica estera di Cromwell. La seconda rivoluzione inglese e le sue ripercussioni in Europa.

3. Vicende politiche e diplomatiche delle potenze settentrionali dell'Europa nel secolo XVIII.

4. I Trattati di Utrecht e le loro conseguenze sull'ordinamento politico dell'Europa. Le guerre di successione. Il « rovesciamento delle alleanze » e l'ascesa della Prussia. La politica di equilibrio.

5. L'Italia, la politica delle riforme e la diplomazia europea nel secolo XVIII.

6. La questione d'Oriente nel secolo XVIII. Ascesa della Russia; spartizione della Polonia, declino della Turchia.

7. La rivoluzione delle colonie inglesi d'America; compenetrazione di idee e collaborazione di uomini fra i due mondi. Gli Stati Uniti d'America nella Società internazionale.

8. La rivoluzione francese nella sua preparazione spirituale, nelle sue forme politico-sociali interne, nelle sue ripercussioni internazionali.

9. La politica estera ed interna di Napoleone ed il nuovo tentativo di egemonia francese.

10. L'Italia durante il periodo rivoluzionario e napoleonico: assetto interno, maturazione della coscienza nazionale. Il « problema europeo » dell'Italia.

11. Il congresso di Vienna. Aspetti positivi e negativi del riordinamento politico e territoriale dell'Europa. La Santa alleanza in Europa e nelle Americhe.

12. L'Europa dopo l'avvento della monarchia di luglio. La prima fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. L'equilibrio mediterraneo.

13. La crisi europea nel 1848, e le sue ripercussioni sulle aspirazioni politiche, sociali e nazionali dell'Europa.

14. Il 1848-1849 in Italia: preparazioni remote, aspirazioni ideali, correnti politiche, esplosione rivoluzionaria. La diplomazia europea e l'Italia.

15. La seconda fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. La guerra in Crimea e il congresso di Parigi. La parte del Piemonte.

16. La formazione del Regno d'Italia e l'opera di Cavour. I nuovi problemi; isolamento internazionale e difficoltà interne. La politica estera italiana dal congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.

17. La politica estera del secondo impero. L'avvento della Terza Repubblica. L'alleanza franco-russa. La triplice Intesa.

18. La formazione dell'impero germanico e le sue ripercussioni sull'assetto politico europeo. Il congresso di Berlino. La duplice e la triplice Alleanza. Il sistema diplomatico bismarckiano e la sua crisi.

19. La politica estera della Gran Bretagna. La questione d'Egitto. Il processo di trasformazione dell'Impero britannico.

20. La politica estera della Russia.

21. La diplomazia europea e le crisi balcaniche nell'ultimo quarto del secolo XIX.

22. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace; le conferenze dell'Aja.

23. La politica coloniale delle Potenze europee. L'espansione italiana in Africa dall'insediamento in Assab alla prima pace di Losanna.

24. I fondamenti della politica estera degli Stati Uniti d'America. Consolidamento interno ed espansione internazionale.

25. Le relazioni internazionali degli Stati dell'America Latina. La scomparsa della Spagna come potenza coloniale americana.

26. L'ascesa del Giappone. La guerra russo-giapponese, il Trattato di Portsmouth e le sue conseguenze.

27. La vita economica e sociale dalla metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale. Aspirazioni, dottrine, tentativi di realizzazione; socialismo, comunismo, nazionalismo, imperialismo.

28. Le crisi internazionali che precedono la prima guerra mondiale. La questione marocchina e la conferenza di Algesiras. Le guerre balcaniche.

29. La prima guerra mondiale. I suoi sviluppi diplomatici; gli accordi di guerra. La conferenza della pace. Genesi e costituzione della Società delle Nazioni.

30. L'Italia nella prima guerra mondiale; ragioni, carattere e fini del suo intervento. L'azione politica e diplomatica del Governo italiano di fronte al conflitto.

31. Il crollo dell'Impero asburgico. I problemi della successione. I trattati di pace, gli interessi delle grandi potenze, la formazione della Piccola intesa.

32. La fine dell'Impero ottomano. Il problema del Medio Oriente fra le due guerre mondiali.

33. La rivoluzione russa. Formazione e consolidamento dell'U.R.S.S. La sua azione internazionale.

34. L'organizzazione della pace in Europa e nel mondo. I plebisciti, la questione della Ruhr. Il Trattato di Locarno. L'opera della Società delle Nazioni. Il regolamento delle riparazioni.

35. Le conferenze per il disarmo. Il patto Briand Kellog. Il progetto di Unione Europea. La conferenza mondiale per il disarmo.

36. Il risveglio dell'Asia. La questione indiana ed i nuovi nazionalismi. Evoluzione del Commonwealth britannico. Il Giappone grande potenza e i problemi internazionali del Pacifico. Il conflitto tra la Cina e il Giappone.

37. L'Italia dopo la prima guerra mondiale. Crisi dello Stato liberale e sue cause. Le varie fasi di politica estera del fascismo.

38. La nascita della Germania hitleriana. La politica estera nazista e la liquidazione del Trattato di Versailles. La questione dell'indipendenza dell'Austria.

39. Il conflitto italo-etiopico: origine e sviluppi diplomatici. La guerra civile in Spagna e l'intervento delle Potenze. Revisionismo e antirevisionismo, interessi delle grandi Potenze nell'Europa Orientale e Balcanica.

40. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e in America. L'Unione panamericana.

41. L'Europa verso la nuova guerra. La politica estera delle Democrazie e degli Stati totalitari. Il patto anti-Comintern. L'Anschluss, la crisi dei Sudeti, Monaco, la fine della Cecoslovacchia, l'impresa albanese. L'alleanza italo-tedesca. La crisi della Società delle Nazioni.

42. La seconda guerra mondiale e le sue vicende diplomatiche. Il Tripartito. Gli accordi fra le Potenze alleate. La Carta Atlantica. Le conferenze di Mosca, del Cairo, di Teheran, di Yalta, e di Potsdam. Gli armistizi. Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite. I Trattati di pace.

43. Il nuovo assetto politico e territoriale del mondo. Nuovi problemi e nuovi contrasti internazionali. Nuovi orientamenti: costituzione del Consiglio d'Europa.

II. — ECONOMIA POLITICA, POLITICA ECONOMICA E SOCIALE, ELEMENTI DI SCIENZA DELLE FINANZE, STATISTICA, GEOGRAFIA ECONOMICA

a) *Economia politica e politica economica e sociale*:

1. Il problema economico. Problema economico e problema tecnico. Cenni sulle principali spiegazioni del valore economico. Domanda o offerta. L'impresa e il costo di produzione.

2. La formazione dei prezzi in un'economia di mercato. Il prezzo di concorrenza. Concorrenza imperfetta e concorrenza monopolistica. Il monopolio e il regime di coalizione. Equilibrio parziale ed equilibrio generale.

3. Il reddito individuale ed il reddito nazionale. La curva di distribuzione dei redditi. Il profitto. La rendita. Il salario. L'interesse.

4. La moneta. Il valore della moneta. I sistemi monetari. Le banche e gli istituti di credito. Le banche di emissione. Le funzioni del sistema aureo. Le condizioni del funzionamento del sistema aureo. La manovra del saggio di sconto. La politica monetaria in regime di moneta inconvertibile. Gli effetti delle variazioni del valore della moneta. La speculazione finanziaria e la speculazione commerciale.

5. Consumo, risparmio e investimenti. La funzione del consumo. Mercato monetario e mercato finanziario. Le fluttuazioni economiche. Le fluttuazioni cicliche e loro principali spiegazioni, Il principio di accelerazione. La politica anticiclica. La politica di pieno impiego. Il bilancio economico nazionale.

6. I cambi esteri. L'equilibrio dei cambi. La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti. I costi comparati. Il controllo dei cambi. I fondi di stabilizzazione dei cambi.

7. La popolazione. Esame critico della teoria di Malthus. L'emigrazione. Emigrazione e investimenti internazionali. La fine dell'emigrazione di massa. Politica demografica e migrazioni. Limitazioni poste all'immigrazione per motivi economici, sindacali, politici e razziali. Le vicende e i problemi dell'emigrazione italiana.

8. Obiettivi, strumenti e limiti della politica economica contemporanea Il concetto di economia del benessere. Fini e forme degli interventi statali. La pianificazione. Pianificazione parziale e pianificazione totale. La politica dell'occupazione in Italia. Le aree sottosviluppate. Gli obiettivi della riforma agraria.

9. La politica commerciale internazionale. Dazi, contingentamenti, clearings, accordi di compensazione. I trattati di commercio e la clausola della nazione più favorita. Premi all'esportazione e doppi prezzi. Cenni sulla politica economica interna e internazionale dell'Italia, della Gran Bretagna, della Francia, della Germania, degli Stati Uniti e dell'U.R.S.S., a partire dalla prima guerra mondiale, con particolare riguardo ai metodi di azione pubblica nell'economia (nazionalizzazioni, imprese miste, azionariato di Stato, ecc.).

10. La fase attuale della collaborazione economica internazionale. Gli accordi di Bretton Woods: il Fondo monetario internazionale e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e gli organi economici dipendenti dalle Nazioni Unite. La Carta dell'Avana e il G.A.T.T Le unioni doganali. L'O.E. C.E. e l'U.E.P. L'integrazione economica europea e la C.E.C.A. Gli investimenti esteri. Lo sviluppo delle zone arretrate

11. I presupposti teorici e l'evoluzione storica della politica sociale a partire dalla rivoluzione industriale. I compiti dell'organizzazione sindacale. La difesa dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. La partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione dell'impresa. La collaborazione nell'ambito dell'impresa. Il salario annuo garantito. La sicurezza sociale.

b) *Elementi di scienza delle finanze*:

Imposte dirette e indirette, ordinarie e straordinarie. L'imposta progressiva. Distribuzione della pressione tributaria. Struttura del sistema tributario italiano. Gettito delle principali imposte. La doppia imposizione.

c) *Statistica*:

Il metodo statistico e i suoi procedimenti. Rilevazioni di dati. Serie statistiche. Medie. Indici. Rappresentazioni grafiche. Interpolazione e extrapolazione. Interpretazione dei risultati. Correlazione. Movimenti tendenziali e ciclici. Fonti statistiche italiane.

d) *Geografia economica*:

1. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare; cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento e i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.

2. Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali e il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo e alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'indutria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

III. — GEOGRAFIA FISICA E POLITICA

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque Continenti rilievo, idrografia, flora e fauna, clima e vita. Quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne e amministrative, centri urbani, porti e città commerciali, colonie, protettorati dei principali Paesi.

IV. — DIRITTO INTERNAZIONALE

a) *Diritto internazionale pubblico*:

1. Struttura della Comunità internazionale. Principi ispiratori e caratteri del suo ordinamento. Sviluppo storico della scienza del diritto internazionale. L'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2. Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri. Norme consuetudinarie. Norme convenzionali. Norme prodotte da fonti previste da accordi. Validità ed efficacia delle norme internazionali.

3. I soggetti. La personalità internazionale degli Stati. Estinzione degli Stati. Successione di Stati. Soggetti internazionali diversi dagli Stati: Santa Sede, insorti, enti internazionali. Personalità delle unioni di Stati. Nazioni Unite, istituti specializzati, organizzazioni regionali europee ed extraeuropee. Gli stati giuridici soggettivi internazionali.

4. Organizzazione dei soggetti. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali. Organi di Istituzioni internazionali e organi internazionali. Trattamento degli organi di Stati esteri e di Istituzioni internazionali.

5. I fatti giuridici. Atti giuridici. Atti unilaterali. Atti collettivi. Accordi. La rappresentanza fra soggetti internazionali. Formazione dei trattati. Riserve. Estinzione dei trattati. Fatti illeciti. La responsabilità internazionale, sue forme, sue condizioni e suoi limiti.

6. La sovranità territoriale degli Stati. Territorio: delimitazione, modi di acquisto, perdita. Altomare. Diritti su territori altrui. Territori in amministrazione fiduciaria.

7. Limiti all'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno. La tutela dei diritti dell'uomo. Trattamento dei cittadini. Protezione del cittadino all'estero. Consoli e funzioni consolari. Trattamento degli stranieri, principi di diritto internazionale comune e criteri adottati dalle convenzioni di stabilimento.

8. Trattati internazionali collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo politico e della sicu-

rezza, economico e commerciale, sociale, culturale, sanitario, delle comunicazioni, tecnico, ecc. Caratteristiche particolari di tali diverse categorie di trattati. Sviluppo ed opera delle organizzazioni internazionali in vari settori.

9. Procedimenti di soluzione delle controversie internazionali. Accordi risolutivi di controversie e strumenti diretti a favorirli. Arbitrato: sue forme e suoi sviluppi. Corte internazionale di giustizia. Procedimenti per la tutela dei diritti nell'ordinamento internazionale. Autotutela e suoi limiti nel diritto convenzionale. Tutela associata.

10. Lo stato di guerra: inizio, termine, caratteri, conseguenze. Norme sull'esercizio della violenza bellica. Occupazione bellica. Trattamento dei sudditi nemici e della proprietà privata nemica. Il rapporto di neutralità.

b) *Diritto internazionale privato*:

Nozioni generali: natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. Vari problemi di interpretazione del diritto internazionale privato e limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Persone. Rapporti di famiglia. Diritti reali. Successioni. Donazioni. Obbligazioni. Forma degli atti. Norme di diritto commerciale, marittimo e aereo internazionale. Convenzioni relative al diritto internazionale privato.

c) *Diritto processuale civile internazionale*:

Legge regolatrice del processo. Limiti della giurisdizione. Efficacia delle sentenze straniere. Notificazioni ed atti istruttori all'estero. Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria civile.

d) *Diritto penale e processuale penale internazionale*:

Limiti di applicabilità della legge penale. Estradizione. Riconoscimento delle sentenze penali straniere. Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria penale.

V. — Diritto costituzionale e amministrativo italiano e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati

1. Concetto e partizioni del diritto pubblico.
2. Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.
3. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.
4. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamento ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della Magistratura. Controllo di costituzionalità degli atti normativi.
6. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.
7. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi, organi di controllo.
8. L'Amministrazione diretta locale.
9. Gli Enti autarchici nazionali.
10. Gli Enti autarchici locali: enti territoriali, enti non territoriali.
11. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.
12. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.
13. La giustizia nell'Amministrazione: tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.
14. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati.

VI. — Elementi di diritto e procedura penale

1. La legge penale. Le pene. Il reato.
2. Il reato e la persona offesa dal reato.
3. Estinzione del reato e della pena. Sanzioni civili e misure di sicurezza.
4. I principali delitti previsti dal Codice penale.
5. Azioni nel processo penale, giudice, parti, atti processuali. L'istruzione. Il giudizio. L'esecuzione.

VII. — Elementi di diritto del lavoro

Cenni sull'attuale ordinamento sindacale, sulla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro e sul contratto individuale di lavoro.

VIII. — Diritto civile e commerciale. Elementi di procedura civile

1. Nozione e fondamento del diritto. Le fonti del diritto privato: legge, consuetudine, principi generali del diritto.
2. Interpretazione delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: classificazione dei diritti, acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggettivi.
3. Diritto delle persone. La persona fisica. Capacità giuridica e capacità di agire. Gli istituti di protezione della persona fisica. Il diritto della personalità.
4. La famiglia. Il matrimonio. Il regime patrimoniale del matrimonio. La filiazione. Il diritto agli alimenti.
5. Diritto delle successioni. Concetto e fondamento della successione per causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. La successione legittima: capacità di succedere e diritto di rappresentazione. Categorie degli eredi legittimi. La successione testamentaria: capacità di testare e di ricevere per testamento. La volontà testamentaria e la sua manifestazione. L'acquisto dell'eredità e del legato. I rapporti fra coeredi. La divisione.
6. Le donazioni. Concetti e requisiti degli atti di liberalità fra vivi. Revoca delle liberalità. Il contratto di donazione.
7. I diritti e la loro classificazione. Le cose: nozioni e classificazione delle cose. La proprietà. Il possesso. I diritti sulla cosa altrui: le servitù. L'usufrutto, l'uso e l'abitazione. L'enfiteusi.
8. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio, nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.
9. Diritto delle obbligazioni. Concetto ed elementi della obbligazione. Modificazione soggettiva ed oggettiva del rapporto obbligatorio. L'adempimento dell'obbligazione. I modi di estinzione dell'obbligazione. L'inadempimento e i suoi aspetti. Le garanzie dell'obbligazione. Il contratto in generale. Classificazione dei contratti. I principali tipi di contratto.
10. Contratto di trasporto.
11. Contratto di assicurazione: legislazione in materia di istituti di assicurazione.
12. Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.
13. L'impresa e le società. L'imprenditore. Le imprese commerciali. L'azienda. I consorzi. Il contratto di società. Società a base personale. Società a base non personale. Le cooperative e le mutue. Le società a responsabilità limitata. La società per azioni: costituzione, organi, rapporti interni, rapporti con terzi.
14. I diritti sui beni immateriali (proprietà industriale, letteraria ed artistica. Marchi, disegni, modelli e brevetti).
15. Titoli di credito: cambiale e assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.
16. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.
17. Proprietà della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile.
18. Obbligazioni relative alla navigazione con particolare riguardo ai contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile.
19. Avarie comuni, assistenza, salvataggio e recupero. Assicurazione dei rischi della navigazione. Garanzia delle obbligazioni relative alla navigazione.
20. Nozioni di diritto processuale civile: organi giudiziari. Parti e difensori nel processo civile. L'azione del processo civile. Il giudice ed i suoi poteri nel processo. Gli atti processuali. Struttura e svolgimento del processo di cognizione. Struttura e svolgimento del processo di esecuzione. I procedimenti speciali contemplati dal Codice di procedura civile.

IX. — Lingue estere

Per le due lingue estere l'esame scritto consiste in una composizione, su tema da indicarsi dalla Commissione con uso di vocabolario; quello orale, in una conversazione con l'esaminatore.

Di tali lingue il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza.

Roma, addì 18 giugno 1956

(3133)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a sei posti di volontario nel ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 27 luglio 1919, n. 1176, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1950, n. 1294;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di volontario nel ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente.

Le lingue per le quali è ammessa la partecipazione al concorso bandito con il presente decreto sono: l'arabo, il cinese, il giapponese e il persiano.

Il numero dei posti riservati per ciascuna lingua è il seguente: per l'arabo, tre posti; per il cinese, un posto; per il giapponese, un posto; per il persiano, un posto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

I. Essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative o in scienze economiche e commerciali, oppure della laurea in lingue, letteratura ed istituzioni orientali, o della laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto superiore orientale di Napoli ovvero di titolo che in base alle vigenti disposizioni di legge sia considerato equipollente ad una delle lauree predette.

II. Aver compiuto l'età di ventuno anni e non superata quella di trentacinque anni.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

e) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti di età sono elevati di

g) due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto:

h) un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) e *h*) sono cumulabili fra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *f*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie assimilate alle predette, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra o ordinari, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

l) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

m) per il personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.); per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso Organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il beneficio suddetto si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università o di Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è aumentato entro i termini indicati nell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

III. Essere cittadini italiani sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

IV Avere il godimento dei diritti politici.

V Aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

VI. Essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, ed esente da imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che gli aspiranti debbono avere alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati alle lettere *g*) e *h*) del precedente n. II.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritta dall'aspirante e indirizzata al Ministero degli affari esteri, deve essere presentata o fatta pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità;

2) la data e il luogo di nascita l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trentacinque anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel n. II del precedente art. 2, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane o estere;

6) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel n. I del precedente art. 2, specificando presso quale Università o Istituto universitario lo abbia conseguito e in quale anno;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) per quale delle lingue indicate al precedente art. 1, intende partecipare al concorso.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, le generalità, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e, qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) se abbia imperfezioni fisiche, specificandone la natura, e se siano state contratte in guerra o per causa di guerra;

d) se abbia partecipato ad altri concorsi presso l'Amministrazione degli affari esteri, specificandone in caso affermativo la data e il risultanto.

L'aspirante dovrà infine indicare il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante: qualora questi risieda all'estero, la firma deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale egli presta servizio.

Art. 4.

I concorrenti, che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine e che pur avendo superato l'età di trentacinque anni siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel n. II del precedente art. 2, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione, e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d*), dovranno produrre il certificato mod. 69, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare uno dei documenti indicati nella precedente lettera *e*), rilasciato al nome del padre dell'aspirante;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio: il certificato dovrà inoltre indicare che il concorrente non è stato sottoposto nè lo è attualmente a procedimento penale o disciplinare;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L 100, debitamente legalizzato.

2. Diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata, della laurea in giurisprudenza o scienze politiche ed amministrative o in scienze economiche e commerciali, oppure in lingue, letteratura ed istituzioni orientali o in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto superiore orientale di Napoli, ovvero del titolo che in base alle vigenti disposizioni di legge sia considerato equipollente ad una delle lauree predette.

Qualora il titolo di studio originale non sia stato ancora rilasciato l'aspirante dovrà produrre un certificato universitario, in carta legale, dal quale risulti la natura della laurea e la data del conseguimento e che attesti il non avvenuto rilascio del titolo di studio.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e debitamente legalizzato.

4. Certificato su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato: se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

6. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno e debitamente legalizzato. In caso di residenza per un periodo minore occorre altro certificato del sindaco dei Comuni ove l'aspirante ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato esclusivamente da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima, e che non ha imperfezioni fisiche visibili a meno che queste non derivino da ragioni di guerra, nel qual caso occorre che non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale sanitario civile deve essere legalizzata dalle competenti autorità comunali e prefettizie, e quella dei sanitari militari legalizzata dall'autorità superiore.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Copia o estratto dello stato del servizio militare (per gli ufficiali) e copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200, per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari o che vi debbano ancora adempiere.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato e provvisto del visto di conferma del compente commissario di leva.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, dovranno produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune e debitamente legalizzato.

I documenti indicati nei numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nonchè il certificato universitario di cui al n. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma (sindaco o cancelliere del tribunale o segretario della Procura della Repubblica o notaio) non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che appartengano alle Amministrazioni statali quali dipendenti di ruolo e gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera devono presentare soltanto i documenti indicati nei numeri 2 e 7, unitamente ad una copia integrale del loro stato di servizio, in carta da bollo da L. 200 (di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito), comprovando con apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono, di non essere stati sottoposti nè di esserlo attualmente a procedimento penale o disciplinare, con l'indicazione di tutte le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 6.

Le ammissioni degli aspiranti al concorso saranno stabilite dal Ministro con giudizio insindacabile.

Art. 7.

Il concorso si svolgerà per esami, che consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consisteranno in due traduzioni, una dall'italiano nella lingua straniera, che il candidato professa di conoscere e per la quale chiede di partecipare al concorso, l'altra dalla stessa lingua straniera in italiano.

L'esame orale consisterà in una conversazione su argomenti vari nella lingua straniera, in esercizi di traduzione e di dettatura, e in una conversazione in lingua italiana su argomenti di cultura generale specialmente riguardanti la lingua, la storia, la geografia e le istituzioni del Paese di cui il candidato professa di conoscere la lingua.

Art. 8.

I candidati avranno sei ore di tempo per le traduzioni scritte, per le quali è concesso l'uso del vocabolario.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi.

La prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal sindaco, e la firma del sindaco o del notaio dovrà essere debitamente legalizzata;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 9.

Oltre la notificazione individuale, almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome e cognome degli aspiranti ammessi al concorso nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Nell'interesse della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della notificazione individuale, potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Art. 10.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità dei punti si applicano le vigenti disposizioni concernenti i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il candidato è considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato dopo aver portato a compimento anche una sola prova scritta senza aver conseguito la votazione richiesta per l'ammissione alla prova orale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1956

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1956
Registro n. 73 *Esteri, foglio n.* 356. — RELLEVA

(3134)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a due posti di ispettore aggiunto nelle Soprintendenze alle antichità e belle arti, dei quali uno di ispettore per le antichità (con specializzazione in archeologia greco-romana), ed uno di ispettore aggiunto per l'arte medioevale e moderna (con specializzazione in arte orientale).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, relativo al passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla presentazione dei documenti nei concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di ispettore aggiunto nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti (gruppo *A*, grado 10°):

a) un concorso per titoli ed esami a un posto di ispettore aggiunto per le antichità (con specializzazione in archeologia greco-romana);

b) un concorso per titoli ed esami a un posto di ispettore aggiunto per l'arte medioevale e moderna (con specializzazione in arte orientale).

Art. 2.

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi di cui sopra è la laurea in lettere o in filosofia.

Art. 3.

Alla data del presente decreto gli aspiranti ai concorsi devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35°.

1. Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi dalle zone di confine, dai territori esteri, dall'Africa italiana, da zone del territorio nazionale, colpito dalla guerra;

e) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati, o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente amnistiati.

2. Detto limite di età è poi elevato ad anni 44

a) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglie al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per le vedove dei caduti in guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3. Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

4. Detto limite di età è ancora elevato ad anni 45:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per i mutilati e invalidi per servizio. Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella, allegato *A*, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 976, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

5. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

6. Nei confronti degli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

7. Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e distinte per ciascun concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi) entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate o del visto, o dell'autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 5.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 2.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti.

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando che nulla ha da obbiettare sulla regolarità o l'esito del concorso.

Art. 6.

A) I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito, dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dall'invito che sarà loro rivolto i seguenti documenti (di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad eccezione dell'atto di nascita e del documento militare):

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini *delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.* Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conferrà quest'ultima dichiarazione.

4. Certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto. Per i mutilati e invalidi di guerra e assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e degli allievi.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da lire 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non potrà essere sostituito con il certificato penale.

6. Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da lire 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

7. Diploma originale o copia autentica del titolo di studio (art. 2).

8. Stato di famiglia su carta da bollo da lire 100.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

B) I candidati dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare solo la copia dello stato di servizio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono su carta bollata da lire 200 per il primo foglio e da lire 100 per i fogli successivi e il certificato medico.

C) I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa produrranno solamente lo estratto dell'atto di nascita, il certificato del godimento dei diritti politici, di cittadinanza e penale generale e una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno invitati dall'Amministrazione a far pervenire entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina. Il possesso di tali titoli dovrà essere documentato come segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da lire 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da lire 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta bollata da lire 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da lire 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani o combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da lire 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione, anche se militarizzati, o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Dire-

zione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da lire 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da lire 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da lire 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da lire 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 855, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta da bollo da lire 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da lire 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), dovranno produrre un certificato, su carta bollata da lire 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 8.

I termini di presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli di merito sono aumentati di trenta giorni per i concorrenti non residenti in territorio metropolitano.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo i termini stabiliti, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati dalla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;.

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati od invalidi di guerra ovvero orfani e vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 9.

A) Le prove d'esame del concorso al posto di ispettore aggiunto per le antichità (specializzazione in archeologia greco-romana) sono le seguenti:

1) due prove scritte:

a) la prima consistente nello svolgimento di un tema su uno dei più importanti argomenti di storia dell'arte classica o di antichità greche, paleoitaliche o romane;

b) la seconda consistente nell'analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte o oggetti o resti archeologici di varie epoche e luoghi sulla base di riproduzioni fotografiche;

2) una prova orale avente per oggetto:

a) le stesse materie delle prove scritte, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione filologica e storica del concorrente, e la sua conoscenza della storia dell'arte medioevale e moderna;

b) argomenti relativi a musei e complessi archeologici, alla catalogazione degli oggetti antichi, ed alla condotta dei lavori di scavo;

c) la legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) interrogazioni su materiale vario archeologico, che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, e sulla conservazione e il restauro delle opere d'arte ed oggetti antichi.

B) Le prove di esame del concorso al posto di ispettore aggiunto per l'arte medioevale e moderna (specializzazione in arte orientale) sono le seguenti:

1) due prove scritte:

a) la prima consistente nello svolgimento di un tema su uno dei più importanti argomenti di archeologia e storia dell'arte del Medio ed Estremo Oriente;

b) la seconda consistente in analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte o oggetti o resti archeologici di varie epoche e luoghi sulla base di riproduzioni fotografiche;

2) una prova orale avente per oggetto:

a) le stesse materie delle prove scritte, a completare le quali potranno essere rivolte domande al concorrente atte ad accertare la sua preparazione filologica e storica;

b) argomenti relativi a musei e complessi artistici, alla catalogazione e schedatura delle opere ed oggetti antichi od artistici;

c) la legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) interrogazioni sul materiale vario archeologico ed artistico, che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni e sulla conservazione e il restauro delle opere d'arte e degli oggetti antichi.

La seconda prova scritta sarà svolta sulla base di fotografie ovvero di materiale.

Nel primo caso ogni concorrente estrarrà a sorte una busta di fotografie tra quelle preparate dalla Commissione in numero pari a quello dei concorrenti e debitamente chiuse e numerate.

Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento delle prove scritte sarà di otto ore.

Art. 10.

Le prove scritte saranno svolte nei giorni e nei luoghi che saranno indicati con successivo avviso ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi alla medesima i concorrenti che nelle prove scritte abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Perde il diritto alle prove orali chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 11.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o dal notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 12.

Le graduatorie di merito dei concorsi saranno formate secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati. Le nomine dei vincitori saranno fatte secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1776, 24 luglio 1947, n. 800 e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1956

Il Ministro: ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1956
Registro n. 36, *foglio n.* 177

(3128)

Concorsi a sei posti di architetto aggiunto nelle Soprintendenze alle antichità e belle arti, dei quali cinque per titoli ed esami ed uno, per titoli ed esame colloquio, riservato agli assistenti universitari di ruolo da almeno cinque anni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 aprile 1923, n. 2241, relativo al passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla presentazione dei documenti nei concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di architetto nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti:

a) un concorso per titoli ed esami a cinque posti di architetto aggiunto;

b) un concorso per titoli ed esame colloquio ad un posto di architetto aggiunto riservato agli assistenti universitari di ruolo che alla data del presente bando abbiano conseguita la nomina da almeno cinque anni, e siano assistenti di una delle seguenti cattedre: storia dell'arte e stili della architettura; rilievo dei monumenti ed elementi di architettura o di composizione architettonica; elementi o caratteri costruttivi e stilistici dei monumenti; urbanistica.

Qualora il posto di cui alla precedente lettera *b*) non venga ricoperto, esso sarà aggiunto a quello di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

Il titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi è il diploma di laurea in architettura.

Art. 3.

Alla data del presente decreto gli aspiranti al concorso di cui alla lettera *a*) devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35°.

1. Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi dalle zone di confine, dai territori esteri, dall'Africa italiana, da zone del territorio nazionale, colpite dalla guerra;

e) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati, o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente amnistiati.

2. Detto limite di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglie al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per le vedove dei caduti in guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3. Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

4. Detto limite di età è ancora elevato ad anni 45:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di

bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per i mutilati e invalidi per servizio. Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella, allegato *A*, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 976, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

5. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

6. Nei confronti degli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

7. Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito e della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Gli aspiranti al concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 sono ammessi senza limite di età.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e distinte per ciascun concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi) entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate, o del visto o dell'autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome, e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 5.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 2.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti.

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando che nulla ha da obiettare sulla regolarità o l'esito del concorso.

Art. 6.

A) I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito, dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dall'invito che sarà loro rivolto i seguenti documenti (di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad eccezione dell'atto di nascita e del documento militare).

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione.

4. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto. Per i mutilati e invalidi di guerra e assimilati il certificato deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dallo esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e degli allievi.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non potrà essere sostituito con il certificato penale.

6. Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

7. Diploma originale (o copia autentica) di laurea in architettura rilasciato da una Facoltà o da un Istituto superiore di architettura.

8. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

B) I candidati dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare solo la copia dello stato di servizio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per i fogli successivi e il certificato medico.

C) I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa produrranno solamente lo estratto dell'atto di nascita, il certificato del godimento dei diritti politici, di cittadinanza e penale generale e una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno invitati dall'Amministrazione a far pervenire entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina. Il possesso di tali titoli dovrà essere documentato come segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani o combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollota da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione, anche se militarizzati, o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 855, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) do-

vranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 8.

I termini di presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli di merito sono aumentati di trenta giorni per i concorrenti non residenti in territorio metropolitano.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo i termini stabiliti, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati od invalidi di guerra ovvero orfani e vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 9.

Le prove di esame sono le seguenti:

A) per il concorso a 5 posti di architetto aggiunto:

1) una prova grafica consistente in schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento;

2) due prove scritte consistenti rispettivamente:

a) in un progetto di consolidamento o di restauro di un edificio monumentale;

b) nello svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili;

3) una prova orale consistente:

a) nella discussione del progetto di consolidamento o di restauro compilato dal concorrente nella prima prova scritta;

b) in un esame di storia dell'arte, con speciale riguardo all'architettura;

c) in un esame di legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico o delle bellezze naturali, nonchè sulla organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Durata delle prove scritte e grafiche: otto ore.

B) per il posto di architetto riservato agli assistenti universitari un colloquio vertente sui seguenti argomenti:

a) storia dell'architettura, con particolare riguardo ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica delle varie epoche;

b) storia dell'arte medioevale e moderna;

c) sistemi e tecnica del restauro monumentale la cui conoscenza potrà essere accertata anche mediante applicazioni, schemi di calcolo ed esempi concreti sottoposti al candidato attraverso materiale documentario fornito dalla Commissione;

d) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali, e su l'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 10.

Le prove scritte e grafiche saranno svolte nei giorni e nei luoghi che saranno indicati con successivo avviso Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi alla medesima i concorrenti che nelle prove scritte e grafiche abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte e in quella grafica.

Perde il diritto alle prove orali chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 11.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 12.

Le graduatorie di merito dei concorsi saranno formate secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati. Le nomine dei vincitori saranno fatte secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1776, 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1956
Registro n. 30, *foglio n.* 12.

(3129)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami per l'iscrizione di allievi nella Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1956-57 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami per l'iscrizione di allievi nella Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1956-57 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) su carta da bollo da L. 200 da presentare o far pervenire entro il 30 settembre c.a.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità dell'aspirante;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) le eventuali condanne penali riportate.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati le cui domande siano riconosciute regolari dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma, presso la Scuola dell'arte della medaglia (Palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4).

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

I candidati che saranno ammessi alla Scuola suddetta come allievi debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

2) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

3) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto, e, nel secondo, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli, e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1956-57 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 14 giugno 1956

Il Ministro: MEDICI

(3083)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale di merito del concorso per esami a trentadue posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione, specializzazione elettrotecnici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 21 agosto 1954, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici);

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1954, registro n. 28 Finanze, foglio n. 66, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1955, registro n. 9 Finanze, foglio n. 400, con il quale è stato sostituito un membro della Commissione suddetta;

Visti gli atti della predetta Commissione e riscontrata la regolarità delle prove di esame;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati del concorso per esami a trentadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici), indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954:

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Chellini Mario	8,666	7,750	16,416
2. Porfido Vito	8,250	8,000	16,250
3. Giorgi Francesco	8,000	8,000	16,000
4. Ferraro Aldo	8,000	7,750	15,750
5. Pasini Sergio, invalido di guerra	8,000	7,700	15,700
6. Miraglia Alfredo	8,166	7,500	15,666
7. Giacobone Ottavio	8,250	7,400	15,650
8. Germolè Antonino	7,833	7,800	15,633
9. Lepore Antonio	7,833	7,750	15,583
10. Sferrella Fernando Alfonso	7,833	7,700	15,533
11. Gabrielli Gianfranco	7,916	7,600	15,516
12. Lippiello Francesco	7,666	7,750	15,416
13. Lupo Michele	7,666	7,700	15,366
14. Castellaneta Luigi	7,833	7,500	15,333
15. Tommasetti Eugenio	7,666	7,600	15,266
16. Nogara Nicolò	7,833	7,400	15,233
17. Borgatti Silvano	8,166	7,000	15,166
18. Manto Andrea, ex combattente	7,916	7,000	14,916
19. Giuffrida Salvatore	7,833	7,000	14,833
20. Giansiracusa Domenico	7,583	7,225	14,808
21. David Giuseppe	7,583	7,200	14,783
22. Vassallo Giovanni	7,166	7,600	14,766
23. Esposito Guglielmo	7,750	7,000	14,750
24. Ferlito Enrico	7,333	7,400	14,733
25. Marino Pasquale	7,416	7,300	14,716
26. Numa Benito	8,083	6,625	14,708
27. Collura Giovanni	7,666	7,000	14,666
28. Adinolfi Raffaele, ex combattente	8,083	6,500	14,583
29. Lamanna Luigi	7,833	6,700	14,533
30. Rutigliano Tito	7,500	7,000	14,500
31. Giansiracusa Sebastiano	7,333	7,150	14,483
32. Laface Francesco	7,833	6,625	14,458
33. Beltrami Mario	7,333	7,100	14,433
34. Turco Plinio	7,083	7,300	14,383
35. Colonna Nicola, ex combattente	7,666	6,700	14,366
36. Scassellati Fausto	7,250	7,100	14,350

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
37. Magrini Giorgio	7,583	6,750	14,333
38. Sorci Eligio	7,083	7,200	14,283
39. Martella Umberto	7,500	6,750	14,250
40. Zappalà Enrico	7,833	6,400	14,233
41. Aprosio Giuseppe	7,000	7,225	14,225
42. Cappannari Ivano	7,500	6,700	14,200
43. Samer Ezio	7,083	7,100	14,183
44. D'Errico Mario	7,583	6,500	14,083
45. Muscarà Giovanni	7,500	6,500	14,000
46. Silani Romano	7,333	6,600	13,933
47. Delle Chiaie Paolo	7,833	6,000	13,833
48. Scuderi Salvatore	7,333	6,450	13,783
49. Di Stefano Nicola	7,250	6,500	13,750
50. Tre Rose Alfio Salvatore	7,333	6,400	13,733
51. La Torre Costantino, ex combattente	7,000	6,700	13,700
52. Isaia Giovanni	7,083	6,600	13,683
53. Piccioni Silvio	7,666	6,000	13,666
54. Guadagno Vittorio	7,583	6,000	13,583
55. Lamanna Giuseppe	7,166	6,400	13,566
56. Di Stefano Francesco	7,250	6,200	13,450
57. Saragò Giuseppe	7,333	6,100	13,433
58. Cantalice Michele	7,416	6,000	13,416
59. Ferrante Paolo, ex combattente	7,333	6,000	13,333
60. Scognamiglio Mario	7,250	6,000	13,250

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori, nell'ordine appresso indicato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, i seguenti candidati:

1. Chellini Mario
2. Porfido Vito
3. Giorgi Francesco
4. Ferraro Aldo
5. Pasini Sergio
6. Miraglia Alfredo
7. Giacobone Ottavio
8. Germolè Antonino
9. Lepore Antonio
10. Sferrella Fernando Alfonso
11. Gabrielli Gianfranco
12. Lippiello Francesco
13. Lupo Michele
14. Castellaneta Luigi
15. Tommasetti Eugenio
16. Nogara Nicolò
17. Borgatti Silvano
18. Manto Andrea
19. Giuffrida Salvatore
20. Giansiracusa Domenico
21. David Giuseppe
22. Vassallo Giovanni
23. Esposito Guglielmo
24. Ferlito Enrico
25. Marino Pasquale
26. Numa Benito
27. Collura Giovanni
28. Adinolfi Raffaele
29. Lamanna Luigi
30. Colonna Nicola
31. La Torre Costantino
32. Ferrante Paolo

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine qui indicato:

1. Rutigliano Tito
2. Giansiracusa Sebastiano
3. Laface Francesco
4. Beltrami Mario
5. Turco Plinio
6. Scassellati Fausto
7. Magrini Giorgio
8. Sorci Eligio
9. Martella Umberto
10. Zappalà Enrico
11. Aprosio Giuseppe
12. Cappannari Ivano
13. Samer Ezio
14. D'Errico Mario
15. Muscarà Giovanni
16. Silani Romano
17. Delle Chiaie Paolo
18. Scuderi Salvatore
19. Di Stefano Nicola
20. Tre Rose Alfio Salvatore
21. Isaia Giovanni
22. Piccioni Silvio
23. Guadagno Vittorio
24. Lamanna Giuseppe
25. Di Stefano Francesco
26. Saragò Giuseppe
27. Cantalice Michele
28. Scognamiglio Mario

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1956
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 105. — RIZZA

(3038)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso pubblico a milleduecentocinquanta posti di alunno d'ordine delle stazioni in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1955, n. 5449, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1955, registro n. 62 bilancio Trasporti, foglio n. 83, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del pubblico concorso a milleduecentocinquanta posti di alunno d'ordine delle stazioni in prova, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 143;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1955, n. 855, con il quale sono state apportate modificazioni nella composizione della Commissione di cui sopra;

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G.41.1.245 del 14 maggio 1956;

Decreta:

L'ispettore principale Mannucci dott. ing. Mario è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo superiore a riposo Bertola ing. Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1956
Registro n. 9 *bilancio Trasporti, foglio n.* 48. — BARNABA

(3084)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a tre borse di studio da conferirsi a laureati che intendano compiere ricerche sperimentali e studi intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1956, con il quale è stato indetto un concorso a tre borse di studio da conferirsi a laureati che intendano compiere ricerche sperimentali e studi intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 4 del precitato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso a tre borse di studio di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Focaccia on. sen. prof. Basilio, direttore dell'Istituto di elettrotecnica presso l'Università di Roma.

Membri:

Cagliotì prof. Vincenzo, ordinario di chimica generale ed inorganica;

Mazzetti prof. Carlo, ordinario di chimica applicata;

Oberziner prof. Manlio, ordinario di tecnologie speciali;

Padovani prof. Carlo, direttore della Stazione sperimentale per i combustibili di Milano.

Art. 2.

Il dott. Elio Gaglio, capo sezione del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato segretario della Commissione. In caso di assenza o di impedimento del dott. Gaglio le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Domenico Fortini, funzionario del Ministero stesso.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario sarà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul capitolo 25 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il predetto decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1956

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1956
Registro n. 4 *Industria e commercio, foglio n.* 334

(3081)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione del concorso al posto di segretario generale della provincia di Trento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 31 marzo 1956, con cui è stato bandito, fra gli altri, il concorso al posto di segretario generale della provincia di Trento, i cui termini sono già scaduti;

(*Omissis*).

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

Il concorso al posto di segretario generale della provincia di Trento è sospeso.

(*Omissis*).

Roma, addì 10 giugno 1956

Il Ministro: TAMBRONI

(3082)

PREFETTURA DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio precedente decreto n. 1923 in data 1° febbraio 1956, col quale è stato indetto un pubblico concorso a tre posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto gli articoli 5 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
De Marzi dott. Italo, vice prefetto.

Componenti:
Mola dott. Giovanni, medico provinciale;
Cassano prof. Francesco, primario di ostetricia e ginecologia nell'Ospedale civile di Lucca;
Luisi prof. Manlio, primario di ostetricia e ginecologia nell'Ospedale civile di Viareggio;
Cecchini Laura, ostetrica condotta.

Segretario:
Vannucchi dott. Giovanni Aldo, 1° segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Lucca, addì 14 giugno 1956

Il prefetto: ZACCHI

(3003)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.